

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 4014, 1388-ter, 3295 e 3448-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE PARDINI)

Comunicata alla Presidenza il 17 marzo 2000

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e
disposizioni transitorie (4014)

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

e dal Ministro dell'interno

di concerto col Ministro per le politiche comunitarie

col Ministro per gli affari regionali

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

e col Ministro per la funzione pubblica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1999

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio
congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter)

risultante dallo stralcio – deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli
10 e 11 del testo proposto dalla 1ª Commissione permanente per il

DISEGNO DI LEGGE N. 1388

«Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti
locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142»

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

dal Ministro dell'interno

e dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1996

Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per
la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale
(3295)

d'iniziativa del senatore DEBENEDETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1998

Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo
VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448)

d’iniziativa dei senatori MAGNALBÒ e PASQUALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1998

*dei quali la Commissione propone l’assorbimento nel disegno
di legge n. 4014*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	5
Pareri:		
– della 5 ^a Commissione permanente	»	13
– della Giunta per gli affari delle Comunità europee. . .	»	19
Disegni di legge:		
– n. 4014, d’iniziativa del Governo, e testo proposto dalla Commissione	»	21
– n. 1388-ter, derivante da stralcio	»	42
– n. 3295, d’iniziativa del senatore Debenedetti	»	47
– n. 3448, d’iniziativa dei senatori Magnalbò ed altri . .	»	50

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge rinnova la vigente disciplina in materia di servizi pubblici locali, sostituendo il Capo VII (*Servizi*) della legge 8 giugno 1990, n. 142 (articoli 22 e 23).

L'assunzione di servizi pubblici da parte degli enti locali nasce dall'esigenza di soddisfare i bisogni collettivi dei cittadini. Sin dalla fine del secolo scorso, la gestione di attività consistenti nell'erogazione di prestazioni di interesse sociale fu attribuita ai comuni, come enti esponentiali delle collettività locali. La materia venne in un primo tempo ordinata con la legge 29 marzo 1903, n. 103, poi assorbita dal testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

Tale normativa prevedeva l'attribuzione all'ente locale dei compiti di gestione ed erogazione dei servizi di pubblica utilità, riconosciuti come tali in quanto rispondenti agli interessi e ai bisogni della comunità di base. Da un lato, si trattava di un primo tentativo di ampliare le possibilità di fruizione di servizi e prestazioni sociali di particolare interesse; dall'altro, in tale disegno, si esprimeva una prima concreta esperienza di valorizzazione delle autonomie che avrebbe poi connotato le radici dell'ordinamento costituzionale repubblicano (articolo 5 della Costituzione).

Tuttavia, il sistema si rivelò ben presto lacunoso ed insufficiente per una gestione adeguata dei servizi, tanto che, nel corso degli anni, furono creati modelli di gestione del tutto nuovi (convenzioni, società per azioni) rispetto a quelli previsti dal testo citato.

Secondo la normativa previgente alla legge n. 142 del 1990, le forme di gestione dei servizi pubblici locali erano riconducibili a tre distinte tipologie: affidamento in con-

cessione a terzi, gestione in economia (cioè con mezzi e personale propri dell'ente), ovvero mediante aziende municipalizzate. In particolare, queste ultime erano assai diffuse nella forma delle aziende speciali (articoli 2 e seguenti del testo unico citato e decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902), organismi dotati di propria autonomia amministrativa e contabile, ma non di propria personalità giuridica; la loro conseguente dipendenza dall'ente è stata spesso considerata causa di cattivo funzionamento del servizio.

La legge n. 142 del 1990 ha profondamente innovato la materia, sia per quanto riguarda la nozione di «servizio pubblico», sia per quanto riguarda le forme di gestione.

Dal primo punto di vista, il legislatore ha esteso l'ambito oggettivo della qualificazione del servizio a qualsiasi attività che, a giudizio dell'ente, rivesta carattere di utilità sociale, configurando, in tal modo, l'ente locale come ente di governo della comunità di base a fini generali, secondo i principi costituzionali di cui agli articoli 5 e 128 della Costituzione.

Dal secondo punto di vista, la legge n. 142 del 1990 ha rinnovato la tipologia delle forme di gestione del servizio, prevedendo, accanto alla concessione a terzi e alla gestione in economia, tre nuovi strumenti: le aziende speciali, in caso di servizi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale, le quali, a differenza delle aziende municipalizzate, hanno personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale; le istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, che sono organismi strumentali dell'ente locale, privi di personalità giuridica, ma dotati di autonomia gestionale (assimilabili alle aziende del regime previgente

alla legge n. 142 del 1990) e, infine, le società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente partecipazione pubblica locale, nel caso in cui si renda opportuna - per migliorare l'efficienza e l'economicità dei servizi- la partecipazione tecnica ed economica di altri soggetti, pubblici o privati, facendo così ricorso ad una formula organizzativa regolata in prevalenza da norme civilistiche.

Successivamente si è aggiunta un'ulteriore forma di gestione, introdotta dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 - e confermata dall'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 -, che ha attribuito agli enti locali la facoltà di costituire, per la gestione dei servizi pubblici locali, società per azioni senza il vincolo della partecipazione maggioritaria al capitale sociale: anche questo tipo di società si configura in termini di strumentalità rispetto al servizio pubblico, ma non è più subordinata ad un ente locale che debba controllare la maggioranza del pacchetto azionario.

Il breve *excursus* sulla normativa vigente induce ad un'ulteriore riflessione. Sino alle riforme degli anni '90, si è sempre sottovalutato l'impatto economico e la valenza imprenditoriale che il settore dei servizi pubblici locali poteva assumere e svolgere nel quadro del sistema industriale del Paese.

Il risultato della discrepanza, tra valutazione economico-industriale e prevalenza del profilo sociale, è stato che il settore dei servizi pubblici locali si è sviluppato nel Paese in maniera estremamente differenziata, come si dice a «macchia di leopardo», per cui accanto a situazioni di assoluta eccellenza dobbiamo riscontrare gravi picchi di inefficienza e di sperpero di denaro pubblico.

Tuttavia sarebbe errato attribuire alla sola sottovalutazione normativa degli aspetti macroeconomici il non del tutto soddisfacente panorama italiano dei servizi pubblici locali, in quanto, sul mancato sviluppo del settore hanno concorso diversi fattori, tra i quali spicca l'assoluto regime di monopolio legale,

che va ben oltre un mero «monopolio naturale» connaturato al sistema stesso, in cui tali servizi sono stati da sempre gestiti.

Questo problema, che riguarda sia le prestazioni pubbliche che quelle private, ha inevitabilmente prodotto effetti negativi sulla qualità dei servizi erogati ai cittadini, ma anche sugli stessi costi, con conseguenze inevitabili sullo sviluppo economico e sociale delle stesse comunità locali.

Questo, per sommi capi, era il quadro di riferimento al momento in cui si avviava l'*iter* del disegno di legge n. 1388. Successivamente, la Commissione ha constatato la necessità di fornire un'organica disciplina ai servizi pubblici locali, stralciata dal citato disegno di legge n.1388 ed ha quindi proceduto alla scelta del disegno di legge n. 4014 come testo-base.

Il nuovo assetto del settore delineato dal disegno di legge n. 4014 comporta il passaggio a meccanismi istituzionali di funzionamento tipici del mercato, secondo l'applicazione del principio di sussidiarietà nella sua valenza orizzontale: il pubblico interviene soltanto nella misura in cui il mercato non riesce a garantire efficienza nella gestione del servizio, rispetto agli obiettivi di sviluppo economico e civile delle comunità locali. L'intento è quello di coniugare liberalizzazione, regolamentazione e industrializzazione dei servizi pubblici locali, intesi come aree fondamentali per assicurare lo sviluppo economico delle comunità di base.

Le principali finalità del presente disegno di legge appaiono così sintetizzabili:

a) miglioramento delle condizioni di offerta dei servizi pubblici locali, al fine di assicurare regolarità, continuità, accessibilità, economicità e qualità dell'erogazione in condizioni di eguaglianza;

b) valorizzazione delle funzioni di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e di controllo degli enti locali mediante la separazione dalle funzioni di gestione attribuite alle logiche del mercato;

c) creazione di un mercato aperto alla concorrenza, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità e parità tra soggetti pubblici e privati, al fine di favorire la creazione di un contesto atto a garantire un pieno sviluppo delle capacità imprenditoriali;

d) rafforzamento strutturale del sistema dei servizi pubblici locali nel quadro complessivo del sistema industriale del paese, attraverso il raggiungimento di dimensioni ottimali di impresa e il coinvolgimento di capitali privati per la realizzazione degli investimenti infrastrutturali di cui il settore ha particolare necessità.

Il presente disegno di legge adotta anzitutto un'ampia definizione di servizio pubblico locale al fine di garantire agli enti locali la necessaria discrezionalità nell'interpretazione dei bisogni delle relative comunità. In tal senso, si realizza il definitivo superamento - già avviato dalla citata legge n. 142 del 1990, anche sotto la spinta della normativa comunitaria - dell'obsoleta nozione soggettiva di servizio pubblico grazie all'eliminazione di ogni residuo legame con l'imputazione soggettiva del servizio ad enti o organizzazioni pubbliche. L'individuazione del servizio pubblico locale viene attribuita all'ente con il limite oggettivo dei «fini sociali» e della «promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali».

Vengono introdotti meccanismi di «concorrenza nel mercato» e di «concorrenza per il mercato»: si privilegia infatti l'applicazione dei normali principi sulla concorrenza; laddove ciò non è possibile a causa della struttura dei mercati (regime di monopolio naturale, impossibilità di costruire più reti di distribuzione) che non consente la concorrenza tra più operatori, si introducono comunque meccanismi di competizione per la gestione di un unico servizio.

Si prevede la distinzione tra i servizi a rilevanza industriale (erogazione di energia, con esclusione di quella elettrica, erogazione del gas, gestione del ciclo dell'acqua, ge-

stione dei rifiuti solidi urbani e trasporto collettivo) e altri servizi non aventi tale rilevanza. Per i primi, il disegno di legge prevede l'adozione di meccanismi non derogabili di «concorrenza per il mercato», ampliando il novero dei soggetti competitori e spostando l'area della competizione alla fase precedente all'affidamento della gestione del servizio in rete. L'affidamento, soggetto a limiti predefiniti di durata massima, avviene esclusivamente attraverso una gara, cui possono partecipare solo società di capitali, senza vincoli territoriali.

Per i servizi pubblici locali a rilevanza industriale (con esclusione di quelli di erogazione di energia elettrica), la durata massima dell'affidamento è fissata fino a nove anni per il trasporto collettivo di linea e per la gestione dei rifiuti escluso lo smaltimento; fino a quindici anni per la gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento e per l'erogazione di energia diversa da quella elettrica; fino a dodici anni per l'erogazione del gas; fino a venti anni per la gestione del ciclo dell'acqua. Per gli altri servizi pubblici locali la durata dell'affidamento non può essere superiore ai dieci anni.

Per i servizi a contenuto non industriale viene lasciata all'ente locale la scelta tra l'affidamento attraverso una procedura ad evidenza pubblica e l'affidamento attraverso società controllate. Viene inoltre consentita la gestione a mezzo di istituzione per i servizi a contenuto sociale, nonché, eccezionalmente, la gestione in economia.

Successivi regolamenti governativi dovranno disciplinare i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara e le modalità di valutazione delle offerte.

Allo stato attuale in Italia esistono aziende municipalizzate, che sono le realtà maggiormente rappresentate, di buon livello in tema di costi e di qualità dei servizi, ma si riscontrano, in diverse parti del Paese, anche gestioni in economia, o affidate dagli enti locali a proprie aziende, che si sono rivelate spesso inadeguate. Da ciò deriva una conse-

guenza che caratterizza il nostro Paese rispetto al resto d'Europa e cioè la presenza sul territorio nazionale di una miriade di microaziende incapaci di operare in maniera imprenditoriale e di creare tra loro sinergie industriali. La riforma che ci accingiamo a varare mira a fornire adeguata soluzione a questi problemi.

Il presente disegno di legge concepisce la gara come elemento di apertura del mercato, come criterio di trasparenza per l'affidamento da parte degli enti locali dei servizi ad aziende pubbliche o private; è questo a mio parere uno degli elementi distintivi di questo provvedimento: uno sforzo per liberalizzare il mercato, non già per privatizzarlo, come forse da qualche parte si temeva. Anzi a questo proposito il provvedimento si manterrà equidistante, fornendo solo gli strumenti normativi adatti ad una eventuale futura privatizzazione, che non è però lo scopo ultimo, da identificarsi invece nella liberalizzazione del settore, cosa ben diversa dalla privatizzazione.

Rispetto al testo depositato dal Governo il 12 maggio del 1999, molte e spesso fortemente significative sono state le modifiche apportate dalla I Commissione. Il dibattito è stato per la verità lungo e non sempre facile, ma desidero dare atto, e ringraziare di ciò, della disponibilità del Governo a discutere senza pregiudizi il testo e dell'intensità della partecipazione dei membri della I Commissione, maggioranza ed opposizione, che hanno lavorato con vero spirito collaborativo a definire un testo in larga parte condiviso.

Resistono alcune divergenze e personalmente mi auguro che durante il dibattito in Assemblea sia possibile risolverle, anche attraverso alcuni miglioramenti del testo licenziato dalla Commissione.

Ma veniamo a descrivere come è stato sostanzialmente modificato il testo originale del Governo.

Innanzitutto, rispetto allo stesso impianto della citata legge n. 142 del 1990, sono stati meglio definiti e precisati nelle loro funzioni

i servizi pubblici locali, per lo svolgimento dei quali è stato stabilito quale criterio fondamentale il regime di concorrenza, per assicurarne la regolarità, l'accessibilità, l'economicità e le modalità dell'erogazione.

È stato chiarito che al contrario la gestione diretta, o meglio attraverso una istituzione, è riservato ai soli servizi pubblici locali a carattere sociale e culturale senza rilevanza imprenditoriale.

Al comma 16 dell'articolo 22 della citata legge n. 142 del 1990, come sostituito dall'articolo 1 del presente disegno di legge, viene sancito che la proprietà delle reti e degli impianti spetta all'ente locale, che la può conferire ad una società di capitali controllata dall'ente o dagli enti titolari del servizio in forma associata; a tale società possono partecipare sempre in parte minoritaria soci privati.

Questa società amministra i beni destinati al pubblico servizio e può bandire le gare per la gestione del servizio all'utenza. La separazione societaria tra proprietà delle reti e gestione del servizio è un fattore determinante per favorire la concorrenza e il libero mercato in quanto si mettono tutti i competitori sullo stesso piano, senza che alcuno possa godere del privilegio di avere nel proprio portafoglio la proprietà delle reti.

La stessa durata degli affidamenti è stata modificata in Commissione, secondo i termini descritti. Ci tengo a ricordare che grazie all'opera dei colleghi sudtirolesi ed alla sensibilità del Governo sono stati esclusi dal novero dei servizi pubblici locali gli impianti a fune operanti in montagna, ai quali è riconosciuta una specificità particolare, che non rientra negli scopi di questa legge.

Per quanto attiene alle modalità di affidamento a mezzo di gara è stata introdotta la possibilità delle gare multiservizio mentre sono state meglio precisate le garanzie, anche sotto il profilo occupazionale, che spettano in capo ai nuovi gestori risultati vincitori delle gare.

Significativa è stata l'introduzione del Consiglio nazionale dei consumatori tra coloro i quali il Governo dovrà consultare al fine di redigere i regolamenti per l'espletamento e l'aggiudicazione delle opere, a denotare l'attenzione rivolta agli utenti, non più considerati come spettatori di un settore che invece li deve vedere protagonisti.

Le attenzioni maggiori e per la verità anche le divergenze rimaste tra maggioranza ed opposizione si sono appuntate sull'articolo 2. Cioè sul periodo transitorio che a sua volta è stato dalla Commissione meglio definito e più in sintonia con gli obiettivi dichiarati dalla legge stessa.

Si è stabilito che la privatizzazione delle società pubbliche operanti nel settore dei servizi pubblici locali non produce per le stesse società la perdita degli affidamenti: si intende così favorire, là dove gli enti locali lo ritengano opportuno, la fuoruscita dell'intervento pubblico a favore dell'ingresso di soci privati.

Contemporaneamente però si è voluto attribuire una specificità ai piccoli comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, che possono associarsi tra loro ed affidare a loro società di capitali i servizi anche industriali per tutto il periodo transitorio. Quest'ultimo è stato modificato in tre anni per il trasporto collettivo e la raccolta di rifiuti escluso lo smaltimento, in cinque anni per gas, energia, ciclo completo dei rifiuti. Tali periodi possono raddoppiare solo nel caso vi sia un incremento considerevole delle utenze, questo per favorire il raggiungimento di dimensioni ottimali delle imprese, oppure che le società si quotino in borsa o vedano il proprio capitale incrementato in maniera significativa per favorire trasparenza e sinergie industriali.

Naturalmente qualora gli affidamenti in corso siano avvenuti mediante gare, questi proseguono fino alla scadenza purché il termine non sia superiore a quello previsto a regime. In questo senso si intendono favorire e riconoscere gli sforzi già compiuti da alcuni

enti locali nel senso della liberalizzazione del mercato.

Infine si è cercato di prevedere un meccanismo agile capace di far fronte alle eventuali controversie che in sede di applicazione legislativa dovessero prodursi. Su tale meccanismo il dibattito è aperto nella speranza di definire modalità efficaci e rispondenti alle necessità.

Questo è quanto la 1^a Commissione ha fatto per migliorare il testo del Governo in una materia che riguarda la vita quotidiana di tutti gli italiani. Naturalmente, come ogni cambiamento radicale, anche questa nuova disciplina dei servizi pubblici locali è guardata con sospetto da molti che ritengono la conservazione dell'esistente un bene in sé. Noi riteniamo al contrario, che tale settore necessiti di una forte spinta all'apertura alla concorrenza non solo perché l'Europa ce lo chiede pressantemente, ma perché i nostri concittadini giustamente esigono servizi migliori a costi più contenuti. Recenti esperienze in altri settori, si pensi alla telefonia, dovrebbero fugare le paure di tanti, perché un mercato libero e regolato non può che avere effetti migliorativi sui servizi e, magari in un periodo più lungo, anche sui costi. Del resto ad un mercato globalizzato non si può rispondere con anacronistici arroccamenti, in nome di fantomatiche pretese di autonomia. Noi intendiamo favorire con questo strumento legislativo la crescita nel nostro Paese, accanto ad una nuova cultura dei servizi pubblici di una nuova cultura industriale del settore, perché crescano, come del resto i responsi borsistici di questi mesi già dimostrano, anche in Italia, imprese in grado di competere con i colossi stranieri.

Infatti ci sarebbe da domandarsi perché proprio nel momento in cui il Parlamento si accinge ad una riforma che, secondo alcuni, dovrebbe penalizzare le aziende pubbliche queste vedono il proprio titolo in borsa salire costantemente ed in maniera tanto clamorosa. In realtà è ben noto che il valore di una azienda di utilità pubblica non sta nella

lunghezza dei contratti di affidamento dei servizi, ma nel suo *management*, nelle sue capacità di stare sul mercato, nelle sue strategie aziendali. Questi sono gli elementi che un mercato moderno valuta e sui quali si fonda la credibilità di ogni azienda. Questi sono proprio gli elementi che si intendono stimolare, le nuove energie che si intendono liberare svecchiando antichi privilegi che ormai funzionano non solo come un pesante fardello vincolistico ed abbattendo anacronistici monopoli.

Attraverso questo strumento legislativo gli enti locali riscoprono un nuovo ruolo di regia vera dello sviluppo di un comparto industriale che può essere determinante nel rilancio dell'economia del paese. A loro il compito di cogliere questa occasione, liberandosi da antichi schematismi e divenendo protagonisti dello sviluppo.

Analisi dell'articolato

L'articolo 1 del presente disegno di legge sostituisce gli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Con il comma 1 del nuovo articolo 22 (Servizi pubblici locali e loro modalità di esercizio) vengono definiti i servizi pubblici locali la cui individuazione spetta agli enti locali (comuni, province, unioni di comuni e comunità montane) nell'ambito delle rispettive competenze.

Con il comma 2 vengono puntualizzate le finalità di regolarità, continuità, accessibilità, economicità e qualità dell'erogazione in condizioni di eguaglianza che presiedono alle modalità di organizzazione del servizio. Si afferma inoltre il principio di non discriminazione nella gestione di un pubblico servizio locale.

Con il comma 3 si introduce una distinzione tra servizi pubblici locali a rilevanza industriale ed altri servizi: per i servizi di erogazione di energia (con esclusione di quella elettrica), di erogazione del gas, di gestione del ciclo dell'acqua, di gestione dei ri-

fiuti e di trasporto collettivo di linea (esclusi quelli a fune operanti in montagna) si prevede come unica modalità di esercizio l'affidamento della gestione attraverso gara pubblica e si stabilisce il divieto di rinnovo senza procedura concorsuale.

Nel comma 4 vengono invece disciplinate le modalità di esercizio dei servizi pubblici locali a minore contenuto industriale, consentendo all'ente di scegliere tra più alternative: affidamento attraverso una procedura ad evidenza pubblica, affidamento diretto a società controllate, gestione attraverso le istituzioni ed eccezionalmente in economia.

Con il comma 5 si precisa il significato di «società controllata»: uno o più enti associati (cosiddetto controllo congiunto) devono disporre della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. Si puntualizza inoltre che il venir meno del controllo determina la cessazione dell'affidamento e che la scelta dei soci privati può avvenire soltanto attraverso una gara pubblica.

Ai commi 6 e 7 si definiscono le caratteristiche dell'istituzione, ente strumentale dell'ente locale, limitandone l'utilizzo ai servizi pubblici locali a contenuto sociale e culturale, senza rilevanza imprenditoriale.

Il comma 8 definisce i ristretti limiti entro cui i servizi pubblici locali possono essere esercitati in economia.

Con il comma 9 si pone una limitazione di ordine territoriale per i gestori che non siano stati scelti mediante gara pubblica: le società controllate affidatarie dirette, le istituzioni e le strutture tecniche non possono infatti gestire servizi pubblici fuori dall'ambito territoriale affidato o da quello dell'associazione di enti locali a cui facciano capo.

Il comma 10 stabilisce l'importante principio in base al quale gli enti locali svolgono unicamente attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione, di controllo e di regolazione, facendo comunque salve le competenze delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità stabilite dalla legge.

Con il comma 11 si prevede che tutti i rapporti tra enti locali e gestori del servizio debbano essere regolati da contratti di servizio e si puntualizza il contenuto tipico del contratto.

I commi 12, 13 e 14 introducono principi che valgono per tutti i servizi pubblici locali: l'obbligo della certificazione di bilancio per i servizi a contenuto industriale; l'obbligo della separazione contabile in caso di gestione di più servizi da parte di un unico soggetto o di uno stesso servizio in più ambiti territoriali o di uno stesso servizio con diverse tipologie ovvero in caso di contemporaneo svolgimento di attività non strettamente connesse al servizio pubblico; il divieto per gli amministratori e i dirigenti dell'ente locale di entrare a far parte degli organi di gestione dei servizi pubblici locali che lo stesso ente abbia affidato; il divieto di discriminazione dei gestori di pubblici servizi con riguardo al trattamento tributario, alla concessione di contribuzioni o agevolazioni.

I commi 15 e 16 disciplinano i soli servizi pubblici locali a rilevanza industriale, consentendo, sempre attraverso gara pubblica, di procedere all'affidamento delle attività di gestione e di sviluppo delle reti e degli impianti separatamente dall'affidamento del servizio all'utenza. Il comma 16 prevede che la proprietà delle reti, degli impianti possa essere conferita, anche in deroga alle disposizioni del codice civile relative al regime dei beni degli enti pubblici territoriali, ad una società di capitali controllata dall'ente o dagli enti titolari del servizio in forma associata; tale società amministra i beni destinati al pubblico servizio e può essere delegataria - nel caso in cui sia proprietaria di reti ed impianti di più enti locali - del compito di scegliere, mediante gara, il gestore.

Il comma 17 fissa, con riguardo ai singoli servizi a rilevanza industriale, la durata massima degli affidamenti. In riferimento agli altri servizi, invece, si prevede che la durata non possa comunque eccedere i dieci anni.

Il comma 18 disciplina gli effetti della concorrenza del periodo di affidamento sul regime proprietario dei beni, distinguendo tra le reti e gli impianti di proprietà dell'ente locale o della società controllata, che rientrano nelle loro disponibilità, e le reti e gli impianti realizzati durante il periodo di affidamento e dichiarati reversibili, che sono trasferiti all'ente locale o alla società.

Il comma 19, infine, consente agli enti locali di svolgere le loro funzioni concernenti la predisposizione dei contratti di servizio, la gestione delle procedure di affidamento e le attività di vigilanza, programmazione e controllo (salvo quelle di indirizzo politico-amministrativo attribuite dalla legge agli organi di governo degli enti) anche mediante l'istituzione di propri organismi tecnici, dotati di autonomia funzionale e organizzativa, la cui disciplina generale sarà stabilita con regolamento.

Il nuovo articolo 23 (modalità dell'affidamento a mezzo di gara) detta disposizioni che si applicano in tutti i casi di affidamento del servizio pubblico locale mediante gara pubblica, indipendentemente dalla rilevanza economica oggetto del servizio.

Il comma 1 stabilisce che a queste gare possono partecipare, senza alcun limite territoriale, società di capitali, anche a partecipazione pubblica, e società cooperative a responsabilità limitata (sempre che non gestiscano servizi pubblici locali in virtù di affidamenti diretti), nonché i gruppi europei di interesse economico. Lo stesso comma puntualizza che nel caso di servizi pubblici locali diversi da quelli a rilevanza industriale possono partecipare alle gare anche società di persone.

Il comma 2 indica i criteri sulla base dei quali la gara per l'affidamento del servizio deve essere aggiudicata.

Con il comma 3 si prevede che, per evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio, la procedura di gara venga avviata non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento.

I commi 4 e 5 disciplinano le modalità di subentro del nuovo gestore nelle obbligazioni assunte dal gestore uscente nel finanziamento degli investimenti e nel completamento degli ammortamenti.

Il comma 6 puntualizza che le norme sulle modalità di espletamento delle gare si applicano anche in caso di affidamento separato della gestione delle reti e degli impianti rispetto alla gestione del servizio all'utenza.

Il comma 7 consente l'affidamento di più servizi pubblici locali con un'unica gara soltanto nel caso in cui la gara abbia ad oggetto esclusivo i servizi pubblici locali a rilevanza industriale diversi dai servizi di trasporto collettivo.

Il comma 8 prevede che gli appalti di lavori indetti da società che gestiscono servizi pubblici locali non possono essere affidati ad imprese dalla stessa società controllate.

I commi 9, 10 e 11 stabiliscono i profili che saranno disciplinati con regolamento governativo ovvero con regolamenti adottati da autorità di regolazione. In particolare, la disciplina regolamentare deve disciplinare: i requisiti di partecipazione alla gara; gli elementi di valutazione delle offerte; le modalità di valutazione del piano di riutilizzo del personale dipendente del gestore uscente; gli elementi atti alla dimostrazione delle capacità economico-finanziarie, tecniche e organizzative delle imprese concorrenti; i casi in cui è consentito che il gestore pubblico locale provveda allo svolgimento dello stesso anche mediante società controllate; le modalità di applicazione delle norme sulla società di progetto di cui alla cosiddetta «legge Galli»; i contenuti essenziali dei contratti di servizio.

L'articolo 2 del disegno di legge contiene le norme transitorie e finali.

Con il comma 1 si stabilisce il termine (31 dicembre 2000) entro il quale vanno adottate le deliberazioni necessarie ai fini dell'adeguamento alle disposizioni introdotte con la riforma, prevedendo - in caso di mancato adeguamento- i necessari meccanismi sostitutivi.

I commi 2, 3 e 4 disciplinano la procedura di trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi in società per azioni, semplificando i procedimenti e favorendo un «ricambio» nei gestori.

Il comma 5 conferisce la facoltà a comuni contermini con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti di associarsi fra di loro per affidare la gestione di uno o più servizi ad una società di capitali.

Il comma 6 rinvia ad un regolamento la disciplina della trasformazione delle gestioni in economia in società di capitali o in cooperative.

I commi da 7 a 14 dettano la disciplina del periodo di proroga consentita per le concessioni e gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore della riforma, puntualizzando, per ogni servizio, la durata massima della proroga e le condizioni che ne consentono ulteriori incrementi.

Seguono infine disposizioni relative all'interpretazione delle norme relative delle concessioni recate dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (la proroga ivi prevista si intende riferita solo a quelle rilasciate da amministrazioni dello Stato), ai termini per l'adeguamento dell'ordinamento delle istituzioni, all'applicazione dell'arbitrato.

PARDINI, *relatore*

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge n. 4014

(Estensore: MORANDO)

29 settembre 1999

La Commissione programmazione economica bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

2 dicembre 1999

La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, formula le seguenti osservazioni.

1. Un processo di rapida liberalizzazione dei mercati nel campo dei servizi pubblici locali a rilevanza imprenditoriale (energia, gas, acqua, rifiuti solidi urbani e trasporto collettivo) costituisce un'essenziale componente della politica economica volta ad accrescere la capacità competitiva del sistema Paese, ad aggredire le cause strutturali del *surplus* di inflazione italiana rispetto agli altri Paesi europei, ad elevare la qualità dei servizi offerti alle famiglie e alle imprese.

Si tratta di comparti dove è impossibile – per il combinarsi di fattori tecnologici, economico-sociali, istituzionali – la concorrenza nel mercato, poiché caratterizzati da situazioni di monopolio naturale. La Commissione, pertanto, condivide la scelta – che ispira il disegno di legge del Governo – di operare per una riforma che introduca in questi comparti concorrenza per il mercato.

Proprio la volontà di favorire un rapido processo di liberalizzazione consiglia invece di non perseguire l'obiettivo dell'introduzione di concorrenza nel mercato: l'obiettivo persistere di elementi di monopolio naturale offrirebbe infatti le basi – teoriche e pratiche, anche in termini di consenso politico – per travolgere l'intero progetto di liberalizzazione.

2. Sono condivisibili gli obiettivi essenziali perseguiti dal disegno di legge: la separazione tra regolatori e gestori; la riduzione dello sfruttamento monopolistico degli utenti; una gestione economico-imprenditoriale che tuteli meglio la proprietà delle reti e dei mezzi di produzione, sia essa pubblica o privata.

Per le ragioni esposte al punto 1, lo strumento atto al conseguimento di questi obiettivi è quello della gara periodica per la concessione a condurre il servizio, in cambio del diritto a disporre dei ricavi rivenienti dalla gestione dello stesso.

Si tratta di uno strumento che appare l'unico idoneo all'introduzione di concorrenza per il mercato, che presenta però due limiti, dei quali è utile tenere conto nell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti: in primo luogo, è possibile che si sviluppino comportamenti collusivi tra le imprese; in secondo luogo, è possibile che l'incompletezza dei contratti vanifichi di fatto, *ex post*, gli effetti della gara sul versante dei prezzi e/o della qualità.

Per far fronte al primo problema, è utile un riferimento al ruolo e all'attività della Autorità per la tutela della concorrenza. Quanto al secondo, appare necessario rafforzare gli strumenti – già previsti dal disegno di legge – dell'attività di regolazione in capo agli enti locali. Appare in proposito utile intervenire sul comma 2 dell'articolo 23 del provvedimento, per fare riferimento a livelli specifici e generali di qualità determinati dalle autorità di regolazione dei servizi pubblici, per i settori nei quali queste sono già esistenti ed operanti. In questo quadro – e sempre con riferimento alla qualità, anche di tipo ambientale, dei servizi e delle prestazioni – è utile precisare che nei settori in cui sono istituite le autorità di regolazione, i requisiti e gli *standard* di qualità fissati dall'ente locale non possono essere inferiori rispetto a quelli determinati dalle autorità stesse. Il riferimento a «carte dei servizi» autodecise a livello locale appare infatti una insoddisfacente tutela della qualità, laddove esistano riferimenti più ampi di livello nazionale ed europeo.

Per i comparti nei quali le autorità non esistono, appare più coerente con un organico disegno di riforma in senso federale dello Stato che strumenti di servizio all'attività di regolazione degli enti locali vengano istituiti, con il concorso determinante degli stessi, con una dimensione su base regionale, così perseguendo al tempo stesso un impiego razionale delle relative risorse finanziarie ed umane e la possibilità di introdurre la specificità territoriale tra gli elementi che compongono lo *standard* qualitativo del servizio.

Un'efficace rete di strumenti di regolazione – che faccia leva sulle autorità già esistenti, a partire da quella per la tutela della concorrenza per giungere a quelle di settore, e le completi con quelle previste da questo disegno di legge – è essenziale anche al fine di impedire che il sistema del *price-cap* per la determinazione delle tariffe manifesti il suo più significativo inconveniente: una spinta sulle imprese ad aumentare il profitto a scapito della qualità.

3. La liberalizzazione del mercato italiano dei servizi pubblici locali a rilevanza imprenditoriale è una scelta utile al Paese e coerente con gli indirizzi e le direttive dell'Unione europea. È quindi indispensabile che sia inflessibilmente applicato, in tutto il mercato europeo, il principio di reciprocità, così come è già accaduto per il comparto dell'energia elettrica e del gas.

Il disegno di legge (art. 23, comma 1) introduce una clausola di salvaguardia della reciprocità, quando esclude dalle gare per la concessione le società che in Italia o all'estero gestiscono servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di altra procedura «chiusa». La questione appare però non ben risolta per il periodo di transizione: occorre, pertanto, chiarire se le grandi imprese europee che gestiscono in monopolio i servizi pubblici locali e sono in corso di trasformazione, possano partecipare alle gare in Italia prima che nelle loro città o nei loro territori «di origine» i servizi loro affidati direttamente siano stati oggetti di una gara per la concessione.

Il pungolo della competizione è certamente fattore decisivo per l'accrescimento delle capacità competitive delle imprese italiane, peraltro troppo piccole. Ma è possibile che il sistema delle imprese nazionali venga ingiustamente penalizzato – specie nel periodo transitorio tra l'attuale regime e quello a liberalizzazione avvenuta – dalla concorrenza di grandi aziende europee che, tra le mura domestiche, agiscono in situazione di monopolio.

Appare quindi utile chiarire se quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame si riferisce ad aziende nazionali o ad aziende nazionali ed europee. In quest'ultimo caso, andrebbe riproposta una norma per l'affermazione della reciprocità.

4. Il conseguimento degli obiettivi posti a base del provvedimento dipende dalle scelte che verranno compiute in tema di durata del periodo transitorio (fino alla prima gara) e di durata dei contratti (tra una gara e quella successiva).

Per ciò che attiene alla durata dei contratti, nella situazione a regime è utile una differenziazione per settore. Anche tenendo conto del parere dell'Autorità garante della concorrenza, che ritiene che la competitività di un settore economico sottoposto a riserva sia meglio tutelata quando la fissazione della durata della concessione viene lasciata al negoziato tra le parti e non determinata per legge, sembra opportuno suggerire che la legge fissi soglie massime settore per settore, così come attualmente previsto dal comma 15 dell'articolo 22 del disegno di legge in esame.

Nella determinazione di queste soglie massime appare opportuno considerare che i comparti nei quali i costi di investimento non sono molto elevati – e nei quali i mezzi di produzione sono anche fisicamente, oltre che economicamente, trasferibili – le gare frequenti conseguono lo scopo di eliminare rendite monopolistiche e non vanno a detrimento degli investimenti e della manutenzione. Al contrario, gare troppo frequenti in comparti nei quali i costi di investimento sono molto elevati scoraggiano

gli investimenti e si risolvono in un danno per la proprietà degli impianti e per gli utenti.

D'altra parte, va considerato come fattore oggettivo di freno alla contendibilità il fatto che il monopolista gestore è comunque avvantaggiato – rispetto ad un potenziale subentrante – da quegli investimenti non trasferibili (conoscenza e risorse umane) che certamente non possono essere indennizzati, ma costituiscono fattori di produzione il cui controllo può rivelarsi decisivo ai fini dell'aggiudicazione della gara.

Nella definizione della durata del periodo transitorio, il Parlamento e il Governo debbono tenere conto di un *handicap*, costituito dalle scelte operate – proprio in tema di durata della transizione verso la liberalizzazione – nel campo delle concessioni autostradali e nel settore dell'energia elettrica. Esigenze di valorizzazione del patrimonio pubblico – che hanno imposto tempi lunghi in questi due settori – si propongono anche per gli attuali monopolisti, pubblici e privati, nel settore dei servizi pubblici locali.

D'altra parte, va anche rilevato che in tali settori il Paese presenta squilibri, territoriali e non, per molti aspetti drammatici, che possono essere superati solo attraverso massicci investimenti pubblici e privati. E questi ultimi possono effettivamente aver luogo solo se si determina un'effettiva apertura dei mercati. In questo quadro, appare in generale opportuno che da un lato il periodo transitorio, fissato con validità *erga omnes*, sia anche più breve di quello previsto dal disegno di legge, dall'altro esso possa essere allungato – anche per percentuali più elevate di quelle previste – in presenza di comportamenti e scelte «virtuosi» dei regolatori e dei gestori, volti ad accrescere le dimensioni delle aziende, a procedere ad aggregazioni di unità più piccole, ad accelerare processi di privatizzazione.

5. Quanto al mutamento dell'assetto proprietario delle aziende monopoliste pubbliche che operano nel settore dei servizi pubblici locali, va anzitutto rilevato che esso deve essere perseguito come strumento di valorizzazione del patrimonio pubblico, a sua volta funzionale alla liberalizzazione del mercato.

È auspicabile che la collocazione sul mercato dei titoli di proprietà delle aziende pubbliche trasformate in società di capitale avvenga secondo il modello dell'azionariato diffuso di tipo locale e perseguendo forme di partecipazione dei lavoratori dipendenti alla proprietà. Sempre in tema di condizioni contrattuali dei lavoratori dipendenti delle aziende pubbliche e private operanti nel settore dei servizi pubblici locali, appare necessario procedere – oltre che all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 8, lettera c) – ad una armonizzazione dei diversi regimi previdenziali cui questi lavoratori sono attualmente iscritti.

6. È auspicabile che il disegno di legge in esame contenga una normativa atta a tutelare l'apertura dei mercati di tutte quelle attività (ad esempio installazione e manutenzione di impianti a valle dei contatori) che non possono essere svolte da società «partecipate» dal gestore monopolista senza che questo rappresenti una forte penalizzazione delle imprese private – specie artigiane – che operano nel settore.

su emendamenti

(Estensore: MORANDO)

9 dicembre 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.227, 1.220, 1.56, 1.206 e 1.226, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e sugli emendamenti 1.6, 1.93, 1.161, 1.5, 1.65, 1.231, 1.77, 1.126, 2.23, 2.24, 1.157, 1.156 e 1.248, per i quali il parere è contrario.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: COVIELLO)

16 febbraio 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti 1.2000 e 2.502.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: CADDEO)

29 febbraio 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che sull'emendamento 2.0.100 per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere di nulla osta sull'emendamento 2.105 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento della previsione che il rimborso al gestore uscente sia posto a carico del nuovo gestore.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: MORANDO)

7 marzo 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sull'emendamento 2.108. Il parere di nulla osta sull'emendamento 2.0.101 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla esplicitazione che gli eventuali oneri derivanti dal deferimento delle controversie ad un collegio arbitrale siano compresi nell'ambito delle risorse destinate al contratto di servizio.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**sul disegno di legge n. 4014**

(Estensore: BESOSTRI)

3 novembre 1999

Rilevando l'esigenza di un coordinamento tra il disegno di legge ed altri recenti provvedimenti, che pure riguardano servizi pubblici di interesse locali, quali i decreti legislativi n. 389 del 1997 e n. 152 del 1999, che recepiscono le rispettive direttive comunitarie sulla gestione dei rifiuti e dei sistemi idrici, la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

La Giunta osserva tuttavia che in relazione ai criteri di individuazione dei servizi che devono essere necessariamente affidati mediante gara, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 142 del 1990, come risulta modificato dall'articolo 1 del provvedimento in titolo, per esigenze di chiarezza ed al fine di prevenire eventuali forme di discriminazione, sarebbe stato preferibile indicare tassativamente le attività che non possono essere svolte in regime di concorrenza, prescrivendo l'obbligo della gara per tutte le altre. L'articolo citato esclude peraltro dal campo di applicazione l'erogazione dell'energia elettrica - in quanto il settore risulta già disciplinato dal decreto legislativo n. 79 del 1999, che ha recepito la direttiva 96/92/CE sul mercato dell'energia elettrica - ma non tiene conto del fatto che il Governo, con la legge 17 maggio 1999, n. 144, all'articolo 41, viene delegato a disciplinare con un apposito provvedimento il mercato del gas in attuazione della relativa direttiva 98/30/CE. Al riguardo, per esigenze di omogeneità, sarebbe necessario escludere anche il settore del gas ovvero inserire disposizioni di coordinamento con le norme di attuazione delle direttive comunitarie su gas ed energia elettrica. Si potrebbe altresì valutare l'opportunità di espungere anche il riferimento generico all'erogazione di energia, tenendo conto della complessità della casistica che attiene al settore, che non sembra interamente riconducibile ad un servizio pubblico locale.

La Giunta rileva altresì la possibilità che si configurino situazioni di disomogeneità fra i soggetti che esercitano i servizi sottoposti a regime di concorrenza e soggetti, anche privati, che esercitano altri servizi pubblici in affidamento diretto. Vista la complessità delle possibili forme soggettive e la normativa comunitaria, non sembra ammissibile inoltre una diver-

sità di trattamento basata sulla composizione del capitale sociale dei soggetti cui sono affidati i servizi, come si desume invece dalle disposizioni sul regime transitorio di cui all'articolo 2.

In relazione ai servizi di interesse sociale che non si prestano ad una gestione in regime di concorrenza sarebbe infine opportuno chiarire cosa si intenda per affidamento a mezzo di istituzione, ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 22, comma 3, lettera c) della legge n. 142 del 1990, precisando eventualmente se si tratti di affidamento alle aziende pubbliche locali e tenendo conto, al riguardo, delle definizioni previste dalla normativa dell'Unione europea.

La Giunta chiede la pubblicazione del presente parere, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

Art. 1.

*(Sostituzione del Capo VII
della legge 8 giugno 1990, n. 142)*

1. Il Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«CAPO VII

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 22. *(Servizi pubblici locali e loro modalità di esercizio) - 1.* I servizi pubblici locali, individuati da comuni e province nell'ambito delle rispettive competenze, hanno ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. I comuni, le province e gli altri enti locali, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, disciplinano l'assunzione di servizi pubblici al fine di assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza. Il gestore di un servizio pubblico locale o di un'infrastruttura strumentale a detto servizio è tenuto ad ammettere utenti ed imprese che ne hanno titolo, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie. **I servizi pubblici locali sono esercitati con le modalità di cui al presente articolo.**

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Sostituzione del Capo VII
della legge 8 giugno 1990, n. 142)*

1. *Identico:*

«CAPO VII

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 22. *(Servizi pubblici locali e loro modalità di esercizio) - 1.* I servizi pubblici locali, individuati **dagli enti locali** nell'ambito delle rispettive competenze, hanno ad oggetto la produzione di beni e **lo svolgimento di attività rivolte** a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. **Ai fini del presente articolo e dell'articolo 23, per enti locali si intendono comuni, province, unioni di comuni e comunità montane.**

2. **Gli enti locali**, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, **provvedono ad organizzare i servizi pubblici, o segmenti di essi, con le modalità di cui al presente articolo, ove il relativo svolgimento in regime di concorrenza non assicuri la regolarità, la continuità, la accessibilità, la economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza.** Il gestore di un servizio pubblico locale o di un'infrastruttura strumentale a detto servizio è tenuto ad ammettere utenti ed imprese che ne hanno titolo, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. I servizi pubblici locali di erogazione di energia, con esclusione di quella elettrica, di erogazione del gas, di gestione del ciclo dell'acqua, di gestione dei rifiuti **solidi urbani e assimilati** e di trasporto collettivo sono affidati dai comuni e dalle province, anche in forma associata, ad uno o più gestori, pubblici o privati, scelti esclusivamente in base a gara a norma dell'articolo 23 **della presente legge**. Alla scadenza del periodo di affidamento, la scelta del nuovo gestore avviene mediante gara. Con regolamento adottato dal Governo a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, eventuali altre tipologie di servizi pubblici locali potranno essere sottoposte alla disciplina del presente comma.

3. I servizi pubblici locali diversi da quelli indicati nel comma 2, **sempre che le relative attività non possano essere svolte in regime di concorrenza**, sono esercitati da comuni e province, anche in forma associata, scegliendo motivatamente tra le seguenti modalità:

a) con affidamento in base a gara a norma dell'articolo 23;

b) con affidamento diretto a una società di capitali, controllata dall'ente titolare del servizio, anche congiuntamente ad altri enti locali, con la partecipazione di soggetti pubblici e privati;

c) a mezzo di istituzione;

d) eccezionalmente, in economia.

4. Ai fini di cui alla lettera b) del comma 3, si ha controllo **nei casi di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il controllo può essere congiunto, da parte di più enti locali**, sulla base di una convenzione stipulata tra gli stessi **enti**, a

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. I servizi pubblici locali di erogazione di energia, con esclusione di quella elettrica, di erogazione del gas, di gestione del ciclo dell'acqua, di gestione dei rifiuti e di trasporto collettivo **di linea, eccettuati quelli a fune operanti in montagna**, sono affidati **dagli enti locali**, anche in forma associata, ad uno o più gestori, pubblici o privati, scelti esclusivamente in base a gara a norma dell'articolo 23. Alla scadenza del periodo di affidamento, la scelta del nuovo gestore avviene mediante gara. Con regolamento adottato dal Governo a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, **previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali** di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, eventuali altre tipologie di servizi pubblici locali potranno essere sottoposte alla disciplina del presente comma.

4. I servizi pubblici locali diversi da quelli indicati nel comma 3, sono esercitati **dagli enti locali**, anche in forma associata, scegliendo motivatamente tra le seguenti modalità:

a) *identica*;

b) con affidamento diretto a una società di capitali, controllata dall'ente titolare del servizio, anche congiuntamente ad altri enti locali, con la partecipazione di soggetti pubblici o privati;

c) *identica*;

d) *identica*.

5. Ai fini di cui alla lettera b) del comma 4, si ha controllo **nel caso in cui gli enti locali, singoli o associati**, sulla base di una convenzione stipulata tra gli stessi a norma dell'articolo 24, **per la gestione di uno o più servizi in cooperazione, dispongano della**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

norma dell'articolo 24 della presente legge, ai fini della gestione del servizio in cooperazione. Il venir meno delle condizioni di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile determina la revoca dell'affidamento. La scelta dei soci privati, limitatamente ai casi di affidamento diretto, è effettuata con gara pubblica, secondo criteri di valutazione delle offerte ispirati ai principi di economicità, efficienza e adeguatezza.

5. L'istituzione di cui alla lettera c) del comma 3 è ente strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi a contenuto sociale, **dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto** approvato dal consiglio dell'ente locale; l'ente locale conferisce il capitale di dotazione, nomina e revoca gli amministratori, approva i programmi, i bilanci e il conto consuntivo, verifica i risultati della gestione. I bilanci sono allegati ai bilanci dell'ente locale. L'istituzione, alla quale si applicano, ove compatibili, le disposizioni del Libro quinto del codice civile, agisce nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed è obbligata a realizzare il pareggio di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.

6. La gestione in economia è consentita quando, per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio, ne sia dimostrata la convenienza economica. In questo caso, la relativa scelta deve essere motivata dall'ente locale mediante apposita relazione economico-finanziaria.

7. Alle società **miste** che gestiscono servizi in affidamento diretto e alle istituzioni è con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. Il venir meno **del controllo** determina la **cessazione** dell'affidamento. La scelta dei soci privati, limitatamente ai casi di affidamento diretto, è effettuata con gara pubblica, secondo criteri di valutazione delle offerte ispirati ai principi di economicità, efficienza e adeguatezza.

6. L'istituzione di cui alla lettera c) del comma 4 è ente strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi a contenuto sociale e **culturale, senza rilevanza imprenditoriale.** **L'istituzione ha un proprio statuto approvato dal consiglio dell'ente locale ed acquista personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese.** L'ente locale conferisce il capitale di dotazione, nomina e revoca gli amministratori, approva i programmi, i bilanci e il conto consuntivo, verifica i risultati della gestione. I bilanci sono allegati ai bilanci dell'ente locale. L'istituzione, alla quale si applicano, **per quanto** compatibili, le disposizioni del Libro quinto del codice civile, agisce nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed è obbligata a realizzare il pareggio di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.

7. **L'impiego della forma di gestione rappresentata dall'istituzione è limitato ai servizi pubblici locali di carattere sociale e culturale senza rilevanza imprenditoriale.**

8. La gestione in economia è **eccezionalmente** consentita **soltanto** quando, per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio, ne sia dimostrata la convenienza economica. In questo caso, la relativa scelta deve essere motivata dall'ente locale mediante apposita relazione economico-finanziaria.

9. Alle società che gestiscono servizi in affidamento diretto e alle istituzioni è con-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

consentito gestire servizi pubblici soltanto nell'ambito territoriale dell'ente titolare del servizio o in quello della struttura associativa di enti locali a cui le stesse facciano capo.

8. Salvo il caso di cui alla lettera *d*) del comma 3, gli enti locali, anche in forma associata, svolgono unicamente attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo. Nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti, gli enti locali svolgono inoltre attività di regolazione diretta ad assicurare la regolarità, la continuità, la fruizione in condizioni di uguaglianza dei servizi essenziali, l'universalità di questi ultimi e la determinazione della tariffa massima, ove non sia previsto dalla legge altro soggetto di regolazione in materia. Restano comunque ferme le competenze delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità stabilite dalla legge **14 novembre 1995, n. 481**.

9. I rapporti tra gli enti locali ed i gestori di cui al comma 2 e al comma 3, lettere *a*), *b*) e *c*), sono regolati da contratti di servizio. In detti contratti, anche in attuazione dei principi stabiliti dalle carte dei servizi, sono stabiliti la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle eventuali tariffe massime, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'ente locale, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso anticipato dell'ente locale.

10. Le società che gestiscono i servizi di cui al comma 2 sono tenute alla certificazione di bilancio. In caso di gestione di più servizi da parte di un unico soggetto o di uno stesso servizio in più ambiti territoriali o di attività aggiuntive, non strettamente connesse al servizio pubblico, è obbligatoria la separazione contabile.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sentito gestire servizi pubblici soltanto nell'ambito territoriale dell'ente titolare del servizio o in quello dell'**associazione** di enti locali a cui le stesse facciano capo.

10. Salvo il caso di cui alla lettera *d*) del comma 4, gli enti locali, anche in forma associata, svolgono unicamente attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo. Nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti, gli enti locali svolgono inoltre attività di regolazione diretta ad assicurare la regolarità, **l'accessibilità**, la continuità, la fruizione in condizioni di uguaglianza dei servizi essenziali, l'universalità di questi ultimi e la determinazione della tariffa massima, ove non sia previsto dalla legge altro soggetto di regolazione in materia. Restano comunque ferme le competenze delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità stabilite dalla legge.

11. I rapporti tra gli enti locali ed i gestori di cui al comma 3 e al comma 4, lettere *a*), *b*) e *c*) , sono regolati da contratti di servizio. In detti contratti, anche in attuazione dei principi **definiti ai sensi delle disposizioni di cui al capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286**, sono stabiliti la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, **l'equa distribuzione dei servizi sul territorio**, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle eventuali tariffe massime, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'ente locale, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso anticipato dell'ente locale.

12. Le società che gestiscono i servizi di cui al comma 3 sono tenute alla certificazione di bilancio. In caso di gestione di più servizi da parte di un unico soggetto o di uno stesso servizio in più ambiti territoriali **o di uno stesso servizio con diverse tipologie ovvero in caso di contemporaneo svolgimento di attività** non strettamente connesse al servizio pubblico, é obbligatoria la separazione contabile.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

11. È esclusa la partecipazione di amministratori e dirigenti dell'ente locale, nonché di loro parenti o affini entro il quarto grado, agli organi di gestione dei pubblici servizi affidati dallo stesso ente locale.

12. È vietata ogni forma di discriminazione dei gestori di pubblico servizio in ordine al trattamento tributario, **all'accesso al credito**, alla concessione di contribuzioni o agevolazioni da chiunque dovuta per la gestione del servizio.

13. Con riferimento ai servizi di cui al comma 2, **con esclusione del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36**, è consentito procedere all'affidamento, mediante gara a norma dell'articolo 23 **della presente legge**, delle attività di gestione e di sviluppo delle reti e degli impianti separatamente dall'affidamento, anch'esso mediante gara a norma del predetto articolo 23, del servizio all'utenza. In tale caso, le condizioni ed il corrispettivo di accesso alla rete garantiscono l'assenza di discriminazione tra i gestori e prospettive di sviluppo e di potenziamento delle reti e degli impianti, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità. In ogni caso, resta salva, per i clienti idonei ai sensi della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, la possibilità di accedere alla rete di distribuzione scegliendo liberamente il proprio venditore.

14. Con riferimento ai servizi di cui al comma 13, più enti locali tra loro associati possono conferire, anche in deroga alle disposizioni del codice civile relative al regime dei beni degli enti pubblici territoriali, la proprietà di reti e impianti a una società di capitali, controllata dagli enti locali associati, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, questi ultimi ciascuno con una quota di capitale non superiore allo 0,1 per cento. Si ha controllo nei casi di cui all'articolo 2359,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

13. È esclusa la partecipazione di amministratori e dirigenti dell'ente locale, nonché **dei loro coniugi**, di loro parenti o affini entro il quarto grado, agli organi di gestione dei pubblici servizi affidati dallo stesso ente locale.

14. È vietata ogni forma di discriminazione dei gestori di pubblico servizio in ordine al trattamento tributario, alla concessione di contribuzioni o agevolazioni da chiunque dovuta per la gestione del servizio.

15. Con riferimento ai servizi di cui al comma 3, è consentito procedere all'affidamento, mediante gara a norma dell'articolo 23, delle attività di gestione e di sviluppo delle reti e degli impianti separatamente dall'affidamento, anch'esso mediante gara a norma del predetto articolo 23, del servizio all'utenza. In tale caso, le condizioni ed il corrispettivo di accesso alla rete garantiscono l'assenza di discriminazione tra i gestori e prospettive di sviluppo e di potenziamento delle reti e degli impianti, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità. In ogni caso, resta salva, per i clienti idonei ai sensi della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, la possibilità di accedere alla rete di distribuzione scegliendo liberamente il proprio venditore.

16. **La proprietà delle reti, degli altri impianti nonché delle dotazioni dichiarati reversibili nel contratto di servizio spetta all'ente locale.** Con riferimento ai servizi di cui al comma 3, **la proprietà di reti ed impianti può essere conferita**, anche in deroga alle disposizioni del codice civile relative al regime dei beni degli enti pubblici territoriali, ad una società di capitali controllata **dall'ente o dagli enti titolari del servizio in forma associata**, con la partecipazione di altri sog-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

primo comma, numero 1), del codice civile. Il controllo da parte degli enti locali è congiunto sulla base di una convenzione stipulata tra gli stessi enti, a norma dell'articolo 24 della presente legge. La società ha nel proprio oggetto sociale esclusivamente l'amministrazione dei beni destinati al pubblico servizio, con il vincolo di mantenerne la relativa destinazione, ed affida a terzi, secondo la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici, i lavori, le forniture e i servizi necessari all'attività di gestione e di sviluppo delle reti e degli impianti. A detta società può essere affidato il compito di bandire le gare per l'affidamento del servizio all'utenza. I soci privati di tale società non possono partecipare alle gare da questa bandite, né direttamente, né tramite società di cui detengano una quota anche minoritaria di capitale.

15. Per i servizi pubblici locali indicati al comma 2 la durata massima dell'affidamento è fissata per il servizio di trasporto collettivo in nove anni, per il servizio di gestione del ciclo dell'acqua in quindici anni, per gli altri servizi in dieci anni. Termini diversi possono essere stabiliti, per i singoli settori, con i regolamenti di cui al comma 8 dell'articolo 23. Sono comunque fatte salve le disposizioni nazionali di attuazione delle normative comunitarie in materia. Nelle ipotesi di cui ai commi 13 e 14 la durata massima dell'affidamento del servizio all'utenza non può essere superiore a cinque anni. Per i servizi pubblici locali diversi da quelli di cui al comma 2 la durata massima dell'affidamento non può essere superiore a dieci anni.

16. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti e gli impianti rientrano nella piena disponibilità dell'ente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

getti pubblici o privati, questi ultimi ciascuno con una quota di capitale non superiore allo 0,1 per cento. Si ha controllo **quando gli enti locali, singoli o associati, sulla base di una convenzione stipulata tra gli stessi enti, a norma dell'articolo 24, dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. Il venire meno del controllo determina la cessazione del conferimento.** La società ha nel proprio oggetto sociale esclusivamente l'amministrazione dei beni destinati al pubblico servizio, con il vincolo di mantenerne la relativa destinazione. **L'ente o gli enti titolari del servizio provvedono, tramite gara a norma dell'articolo 23, alla scelta del gestore delle reti e degli impianti, nonché, anche separatamente, del gestore del servizio all'utenza. Tale compito, se consentito dalla disciplina nazionale di settore, può essere delegato alla società di cui al presente comma nel caso che la stessa sia proprietaria di reti ed impianti di più enti locali.**

17. Per i servizi pubblici locali indicati al comma 3 la durata dell'affidamento è fissata: **fino a nove anni per il trasporto collettivo di linea e per la gestione dei rifiuti escluso lo smaltimento; fino a dodici anni per l'erogazione del gas; fino a quindici anni per la gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento e per il loro smaltimento, nonché per l'erogazione di energia diversa da quella elettrica; fino a venti anni per la gestione del ciclo dell'acqua.** Nelle ipotesi di cui al comma 15, la durata massima dell'affidamento del servizio all'utenza non può essere superiore a cinque anni. Per i servizi pubblici locali diversi da quelli di cui al comma 3 la durata massima dell'affidamento non può essere superiore a dieci anni.

18. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti e gli impianti **di proprietà dell'ente locale o della società**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

locale, ovvero della società controllata di cui al comma 14.

17. Gli enti locali, anche in forma associata, possono costituire appositi organismi, dotati di autonomia funzionale, organizzativa e patrimoniale, per lo svolgimento di compiti concernenti la gestione delle procedure per l'affidamento dei servizi pubblici locali, la vigilanza e il controllo sull'attuazione dei contratti di servizio, ferme restando le funzioni di indirizzo politico-amministrativo attribuite dalla legge al sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale. A detti organismi possono essere affidate attività aventi contenuto prevalentemente tecnico e organizzativo e consistenti in servizi da rendere agli enti locali. La disciplina generale di tali organismi è stabilita con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Art. 23. (*Modalità dell'affidamento a mezzo di gara*) - 1. Alle gare di cui al comma 2 e al comma 3, lettera a), dell'articolo 22 sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società di capitali, anche a partecipazione pubblica, e società cooperative a responsabilità limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i Gruppi europei di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

controllata di cui al comma 16, rientrano nella loro disponibilità. Le reti e gli altri impianti e dotazioni, realizzati durante il periodo di affidamento e dichiarati reversibili, sono trasferiti all'ente locale ovvero, se costituita, alla predetta società, alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio.

19. Gli enti locali, anche in forma associata, possono costituire propri organismi tecnici, dotati di autonomia funzionale e organizzativa, per la predisposizione dei contratti di servizio, per la gestione delle procedure di affidamento dei servizi pubblici locali, per la vigilanza e il controllo sull'attuazione dei contratti di servizio, **nonché per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 10, escluse quelle di indirizzo politico-amministrativo attribuite dalla legge agli organi di governo degli enti. Ove siano previsti forme associative o enti locali di bacino, agli stessi spettano le determinazioni in ordine alla costituzione degli organismi tecnici e al relativo ambito di operatività.** La disciplina generale di tali organismi è stabilita con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Art. 23. (*Modalità dell'affidamento a mezzo di gara*) - 1. Alle gare di cui al comma 3 e al comma 4, lettera a), dell'articolo 22 sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società **per azioni o a responsabilità limitata**, anche a partecipazione pubblica, e società cooperative a responsabilità limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle società **di cui al comma 16 dell'articolo 22, nonché delle società o loro controllate** che, in Italia o all'estero, gestiscono **di fatto o per disposizione di legge, di**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

interesse economico, **alla condizione che degli stessi non facciano parte imprese di costruzione.** Nel caso di servizi diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 22, gli enti locali possono ammettere alle gare anche società di persone.

2. Nel rispetto degli *standard* qualitativi, quantitativi, ambientali e di sicurezza, previsti dalle carte dei servizi, la gara è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, nonché dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio di cui al comma 9 dell'articolo 22.

3. Limitatamente ai servizi di cui al comma 2 dell'articolo 22, l'ente locale avvia la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità della gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento limitatamente all'ordinaria amministrazione. Ove l'ente locale non provveda entro il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, avvia la procedura di gara.

4. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati secondo il piano degli investimenti oggetto del precedente affidamento, è tenuto a subentrare nelle obbligazioni relative ai contratti di finanzia-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. **Nel caso in cui le procedure per l'affidamento del servizio siano svolte dagli organismi tecnici di cui al comma 19 dell'articolo 22, alle gare possono partecipare anche società controllate dall'ente titolare del servizio.** Alle gare sono ammessi inoltre i Gruppi europei di interesse economico. Nel caso di servizi diversi da quelli di cui al comma 3 dell'articolo 22, gli enti locali possono ammettere alle gare anche società di persone.

2. Nel rispetto degli *standard* qualitativi, quantitativi, ambientali, **di equa distribuzione sul territorio** e di sicurezza, previsti dalle carte dei servizi, la gara è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, nonché dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio di cui al comma 11 dell'articolo 22.

3. Limitatamente ai servizi di cui al comma 3 dell'articolo 22, l'ente locale avvia la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità della gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento limitatamente all'ordinaria amministrazione. Ove l'ente locale non provveda entro il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, avvia la procedura di gara.

4. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati secondo il piano degli investimenti oggetto del precedente affidamento, è tenuto a subentrare **nelle garanzie e** nelle obbligazioni relative ai contratti di fi-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

mento in essere o ad estinguerle e a corrispondere **un indennizzo** al gestore uscente **pari al** valore residuo, al netto degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto, degli ammortamenti di detti investimenti risultanti dai bilanci del gestore uscente e corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento.

5. Nei bandi di gara sono indicati gli oneri gravanti sul nuovo gestore a norma del comma 4.

6. In caso di affidamento della gestione delle reti e degli impianti a soggetto diverso dal gestore del servizio all'utenza, ai sensi del comma 13 dell'articolo 22, le norme sulla gara, di cui al presente articolo, si applicano anche alla gara per detti impianti e reti. Alle gare per la gestione del servizio di erogazione all'utenza si applicano le norme di cui ai commi da 1 a 3. Nei documenti relativi alle gare di cui al presente comma sono specificate le condizioni di accesso alle reti e agli impianti da parte dei gestori del servizio di erogazione all'utenza e le modalità di determinazione dei relativi corrispettivi.

7. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano anche alle gare per la gestione del servizio all'utenza di cui al comma 14 dell'articolo 22.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nanziamiento in essere o ad **estinguerle queste ultime** e a corrispondere al gestore uscente **una somma pari all'eventuale** valore residuo, al netto degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto, degli ammortamenti di detti investimenti risultanti dai bilanci del gestore uscente e corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento.

5. **Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 4 sono indicati nel bando di gara. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa.**

6. In caso di affidamento della gestione delle reti e degli impianti a soggetto diverso dal gestore del servizio all'utenza, ai sensi del comma **15** dell'articolo 22, le norme sulla gara, di cui al presente articolo, si applicano anche alla gara per detti impianti e reti. Alle gare per la gestione del servizio di erogazione all'utenza si applicano le norme di cui ai commi da 1 a 3 **del presente articolo**. Nei documenti relativi alle gare di cui al presente comma sono specificate le condizioni di accesso alle reti e agli impianti da parte dei gestori del servizio di erogazione all'utenza e le modalità di determinazione dei relativi corrispettivi.

7. **L'affidamento di più servizi pubblici locali con unica gara è consentito solo se la gara ha per oggetto esclusivo i servizi di cui al comma 3 dell'articolo 22, diversi dai servizi di trasporto collettivo. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi affidati, non può essere superiore a dieci anni.**

8. **Gli appalti di lavori indetti da società che gestiscono servizi pubblici locali non possono essere affidati ad imprese dalla stessa società controllate ai sensi del primo**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

8. Con regolamenti adottati dal Governo a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti, tra l'altro, i criteri e le modalità di espletamento e di aggiudicazione delle gare di cui al comma 2 e al comma 3, lettera *a*), dell'articolo 22 della presente legge, tenendo conto delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia. Con i regolamenti di cui al presente comma sono in particolare stabiliti:

- a*) i requisiti di cui al comma 1;
- b*) gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai fini dell'aggiudicazione della gara ai sensi del comma 2;
- c*) i criteri per la valutazione, tra gli elementi dell'offerta, del piano di riutilizzo del personale dipendente del gestore uscente; detto piano prevede l'applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi di settore **applicabili all'impresa subentrante** ed esplicita il modello di organizzazione del lavoro su cui l'impresa subentrante si impegna a realizzare la concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con l'ente locale o gli enti locali associati;
- d*) gli elementi atti alla dimostrazione delle capacità economico-finanziarie, tecniche e organizzative delle imprese concorrenti di cui agli articoli 13 e 14, comma 1, lettere da *a*) ad *f*), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

comma, numero 1), dell'articolo 2359 del codice civile.

9. Con regolamenti adottati dal Governo a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, **sentiti** le autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, **il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281**, nonché la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti, tra l'altro, i criteri e le modalità di espletamento e di aggiudicazione delle gare di cui al comma 3 e al comma 4, lettera *a*), dell'articolo 22 della presente legge, tenendo conto delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia. Con i regolamenti di cui al presente comma sono in particolare stabiliti:

- a*) *identica*;
- b*) *identica*;

c) i criteri per la valutazione, tra gli elementi dell'offerta, del piano di riutilizzo del personale dipendente **non dirigente** del gestore uscente; detto piano prevede l'applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti **dal contratto collettivo nazionale** di settore ed esplicita il modello di organizzazione del lavoro su cui l'impresa subentrante si impegna a realizzare la concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con l'ente locale o gli enti locali associati;

- d*) *identica*;

***e*) i casi in cui si consente che il gestore del servizio pubblico locale provveda allo**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

9. Per i servizi pubblici locali per i quali non sia stata istituita l'autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, i regolamenti di cui al comma 8 del presente articolo definiscono anche il contenuto essenziale dei contratti di servizio, con riferimento, in quanto applicabili, alle previsioni dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. **Gli stessi regolamenti possono individuare i servizi pubblici locali che sono svolti in regime di concorrenza, previo rilascio di autorizzazione amministrativa».**

Art. 2.

(Norme transitorie e finali)

1. Entro il 30 giugno 2000 oppure, ove più restrittivi, entro i diversi termini fissati dalle eventuali normative di settore, sono adottate le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni della presente legge. Entro la stessa data è realizzata la separazione contabile di cui all'articolo 22, comma 10, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. Per i servizi di cui al predetto articolo 22, comma 2, tale adeguamento avviene mediante l'indizione di gare per l'affidamento dei servizi, ovvero attraverso la trasformazione in società di capitali o in società cooperative a

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

svolgimento dello stesso anche mediante società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, vincolando queste ultime al rispetto del contratto di servizio.

10. Alle procedure di gara si applicano, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 9, le norme sulla società di progetto di cui agli articoli 37-quinquies e 37-sexies della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni.

11. Per i servizi pubblici locali per i quali non sia stata istituita l'autorità **nazionale** di regolazione dei servizi di pubblica utilità, i regolamenti di cui al comma 9 del presente articolo definiscono anche il contenuto essenziale dei contratti di servizio, con riferimento, in quanto applicabili, alle previsioni dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422».

Art. 2.

(Norme transitorie e finali)

1. Entro il **31 dicembre** 2000 oppure, ove più restrittivi, entro i diversi termini fissati dalle eventuali normative di settore, sono adottate le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni della presente legge. Entro la stessa data è realizzata la separazione contabile di cui all'articolo 22, comma **12**, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. Per i servizi di cui al predetto articolo 22, comma **3**, tale adeguamento avviene mediante l'indizione di gare per l'affidamento dei servizi, ovvero attraverso la trasformazione in società di capitali o in società cooperative a

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

responsabilità limitata, anche tra dipendenti. Detta trasformazione, **ove previsto dalle eventuali normative di settore**, può anche comportare il frazionamento societario **in relazione a specificate esigenze funzionali o di gestione**. Ove l'adeguamento di cui al presente comma non avvenga entro il termine indicato, provvede il sindaco o il presidente della provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante gara. In caso di servizi gestiti per ambiti a dimensione sovracomunale, detto adeguamento può avvenire entro il 30 giugno 2001. Ove non avvenga entro tale termine, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante gara.

2. La trasformazione in società di capitali delle aziende che gestiscono servizi pubblici locali avviene con le modalità di cui all'articolo 17, commi da 51 a 57, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le stesse modalità si applicano anche alla trasformazione di aziende consortili, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. Di tali società l'ente titolare del servizio può restare socio unico per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione. Per un anno a decorrere dalla trasformazione viene conservato il regime fiscale dell'ente di appartenenza. Alle trasformazioni delle istituzioni in società di capitali si applicano le disposizioni anzidette, in quanto compatibili.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

responsabilità limitata, anche tra dipendenti. Detta trasformazione può anche comportare il frazionamento societario. Ove l'adeguamento di cui al presente comma non avvenga entro il termine indicato, provvede il sindaco o il presidente della provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante gara. In caso di servizi gestiti per ambiti a dimensione sovracomunale, detto adeguamento può avvenire entro il **31 dicembre** 2001. Ove non avvenga entro tale termine, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante gara.

2. La trasformazione in società di capitali delle aziende che gestiscono servizi pubblici locali avviene con le modalità di cui all'articolo 17, commi da 51 a 57, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le stesse modalità si applicano anche alla trasformazione di aziende consortili, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. **In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale.** Di tali società l'ente titolare del servizio può restare socio unico per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione. Per **due anni** a decorrere dalla trasformazione viene conservato il regime fiscale dell'ente di appartenenza. Alle trasformazioni delle istituzioni in società di capitali si applicano le disposizioni anzidette, in quanto compatibili.

3. Per la determinazione della quota di capitale sociale spettante a ciascun ente

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3. Con regolamento adottato dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabilite le modalità di trasformazione delle gestioni in economia in società di capitali o cooperative a responsabilità limitata. **Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e limitatamente ai comuni di minori dimensioni, il regolamento, al fine di incentivare la formazione di società partecipate da più comuni e di raggiungere l'obiettivo di una gestione unica per ambiti ottimali e per ciclo, può consentire che il**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

locale, socio della società risultante dalla trasformazione delle aziende consortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di ripartizione del patrimonio previsti per il caso di liquidazione dell'azienda consortile.

4. L'applicazione delle norme del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, alle alienazioni delle partecipazioni degli enti locali in società operanti nei settori dei servizi pubblici di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, non comporta per tali società la perdita dell'affidamento diretto in essere.

5. Per i servizi di cui al comma 3 dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, i comuni di norma contermini con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono associarsi tra loro nelle forme consentite dall'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per affidare direttamente la gestione di uno o più servizi ad una società di capitali controllata dagli stessi comuni, per i periodi massimi previsti dai commi 8 e 11 del presente articolo.

6. Con regolamento del Governo, **da adottare entro il 31 ottobre 2000** ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, **verranno** stabilite le modalità di trasformazione delle gestioni in economia in società di capitali o cooperative a responsabilità limitata. Resta comunque salva la facoltà, per gli enti locali che gestiscono in economia i servizi di cui al comma 3 dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, **come sostituito dall'articolo 1 della presente legge**, di procedere direttamente all'affidamento del servizio mediante gara.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

servizio venga esercitato mediante l'affidamento diretto alla società partecipata da più comuni, con o senza altri soci privati, per i periodi massimi indicati dai commi 4 e 5 del presente articolo. Resta comunque salva la facoltà, per i comuni che gestiscono in economia i servizi di cui al citato articolo 22, comma 2, della legge n. 142 del 1990, di procedere direttamente all'affidamento del servizio mediante gara.

4. Per i servizi di cui al citato articolo 22, comma 2, della legge n. 142 del 1990, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle gestioni in economia, possono essere mantenuti o prorogati, a partire dal 30 giugno 2000, per periodi complessivi non superiori a quelli indicati nei commi 5 e 6 del presente articolo, previa ridefinizione, d'intesa tra l'ente locale affidante o concedente e il gestore, dei piani di investimento e dei piani di ammortamento per il periodo di affidamento residuo. Decorsi tali periodi, ovvero in caso di mancata ridefinizione, gli enti locali procedono a nuovi affidamenti secondo le disposizioni previste dall'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, **come sostituito dall'articolo 1 della presente legge**, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, **quelli di cui al comma 4 del presente articolo**, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle gestioni in economia **proseguono fino al termine previsto per l'affidamento o per la concessione, purché esso sia compreso entro i termini previsti dai commi successivi, ovvero possono essere rideterminati** per periodi complessivi, **a partire dal 31 dicembre 2000, non superiori a quelli indicati negli stessi commi**, previa ridefinizione, d'intesa tra l'ente locale affidante o concedente e il gestore, dei piani di investimento e dei piani di ammortamento per il periodo di affidamento residuo. Decorsi i predetti periodi, ovvero in caso di mancata ridefinizione, gli enti locali procedono a nuovi affidamenti secondo le disposizioni previste dall'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. **Ove l'ammortamento degli investimenti non sia stato completato, ai titolari degli affidamenti o delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso in misura pari al valore delle immobilizzazioni tecniche risultanti a bilancio, al netto degli ammortamenti effettuati e degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto, rivalutate, per la parte non coperta da mutui, in base**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

5. Per i servizi diversi da quello di gestione del ciclo dell'acqua, i periodi di cui al comma 4 sono così fissati, fatti salvi, ove più restrittivi, termini diversi previsti dalle normative di settore:

- a) 3 anni per i servizi di trasporto collettivo;
- b) 4 anni per i servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
- c) 5 anni per i servizi di erogazione del gas.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali di investimento, a decorrere dalla data dell'ultima perizia disponibile ove antecedente il 30 giugno 1999. Il predetto rimborso è a carico del nuovo gestore. Nel caso non vi sia perizia, la rivalutazione decorre dalla data di acquisizione del relativo ce-spite.

8. Per i servizi diversi da quello di gestione del ciclo dell'acqua, i periodi di cui al comma 7 sono così fissati, fatti salvi, ove più restrittivi, termini diversi previsti dalle normative di settore:

- a) **tre anni per i servizi di trasporto collettivo e per i servizi di raccolta di rifiuti escluso lo smaltimento;**
- b) **cinque anni per i servizi di erogazione del gas, di erogazione di energia diversa da quella elettrica, per lo smaltimento dei rifiuti, nonché per la gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento.**

9. Per le aziende speciali e per i consorzi non ancora adeguati alla data di entrata in vigore della presente legge alle disposizioni, rispettivamente, degli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel testo vigente prima della stessa data, il termine di cui al comma 8 decorre: per le aziende speciali, dal 1° gennaio 1998; per i consorzi, dal 1° luglio dello stesso anno.

10. Gli affidamenti di cui al comma 7, in corso al 30 giugno 1999, a società costituite o partecipate ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e alla società di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1998, possono essere mantenuti o prorogati, dalla data del 31 dicembre 2000, per

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

6. Con esclusione dei servizi di trasporto collettivo, i periodi di cui al comma 5 possono essere incrementati, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore:

a) al 20 per cento nel caso in cui, almeno un anno prima della scadenza dei periodi anzidetti, si realizzi una fusione societaria che consenta di servire un'utenza complessivamente non inferiore a 1,5 volte quella originariamente servita dalla maggiore delle società oggetto di fusione;

b) al 40 per cento nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), l'utenza servita risulti non inferiore alla minima soglia ottimale quale definita per i diversi settori dai regolamenti di cui all'articolo 23, comma 8, della legge n. 142 del 1990, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge;

c) al 40 per cento nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), il capitale privato abbia raggiunto almeno il 40 per cento del capitale sociale.

7. Ove ricorra più di una delle condizioni indicate al comma 6 i relativi incrementi possono essere sommati.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cinque anni con riferimento ai servizi di trasporto collettivo, di raccolta dei rifiuti escluso lo smaltimento; per otto anni con riferimento ai servizi di erogazione del gas, di erogazione di energia diversa da quella elettrica, di smaltimento dei rifiuti e di gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento.

11. Con esclusione dei servizi di trasporto collettivo, i periodi di cui al comma 8 possono essere incrementati, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore:

a) **al 60 per cento nel caso in cui, almeno un anno prima della scadenza dei periodi predetti, il gestore del servizio serva un'utenza complessivamente non inferiore a due volte quella servita alla data del 30 giugno 1999; ove tale risultato sia ottenuto anche per effetto di operazioni di fusione societaria, si tiene conto dell'utenza servita alla data del 30 giugno 1999 dalla società, tra quelle oggetto di fusione, maggiore per numero di utenti;**

b) **al 40 per cento nel caso in cui, almeno un anno prima della scadenza dei periodi di cui al comma 8, le azioni della società che gestisce il servizio siano quotate in borsa, ovvero nel caso in cui, entro la stessa data, il capitale interamente versato della società abbia comunque registrato un incremento pari al 100 per cento rispetto al capitale sociale alla data del 30 giugno 1999.**

12. Ove ricorrano entrambe le condizioni indicate al comma 11 i relativi incrementi possono essere sommati.

13. **Per i servizi di cui al comma 3 dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, ove l'affidamento sia avvenuto mediante gara, le gestioni in essere sono mantenute per la durata stabilita in sede di affidamento e comunque per pe-**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

8. Con riferimento alla gestione del ciclo dell'acqua, gli enti locali associati a norma del comma 3 dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, secondo gli ambiti territoriali ottimali stabiliti ai sensi della medesima legge, ovvero ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, introdotto dall'articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, procedono all'affidamento del servizio idrico integrato secondo le norme di cui all'articolo 23 della legge n. 142 del 1990, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della citata legge n. 36 del 1994. Le concessioni di cui al comma 3 del predetto articolo 10 possono essere mantenute fino alla loro scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore a cinque anni, incrementabili ai sensi dei commi 6 e 7 del presente articolo. Per lo stesso periodo massimo possono essere mantenute le gestioni salvaguardate di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 36 del 1994.

9. In deroga a quanto disposto dal comma 8, gli enti locali associati nelle forme di cui al

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

riodi non superiori a quelli previsti dal comma 17 dello stesso articolo 22, a decorrere dal 31 dicembre 2000.

14. Per i servizi di cui al comma 4 dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere mantenuti o prorogati, a partire dal 31 dicembre 2000, per un periodo non superiore a cinque anni. Ove l'affidamento del servizio sia avvenuto mediante gara, la gestione del medesimo è mantenuta per la durata stabilita in sede di affidamento, e comunque per un periodo non superiore a dieci anni, a decorrere dal 31 dicembre 2000.

15. Con riferimento alla gestione del ciclo dell'acqua, gli enti locali associati a norma del comma 3 dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, secondo gli ambiti territoriali ottimali stabiliti ai sensi della medesima legge, ovvero ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, introdotto dall'articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, procedono all'affidamento del servizio idrico integrato secondo le norme di cui all'articolo 23 della legge n. 142 del 1990, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della citata legge n. 36 del 1994. Le concessioni di cui al comma 3 del predetto articolo 10 possono essere mantenute fino alla loro scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore a cinque anni, incrementabili ai sensi dei commi 8 e 11 del presente articolo. Per lo stesso periodo massimo possono essere mantenute le gestioni salvaguardate di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 36 del 1994.

16. In deroga a quanto disposto dal comma 15, gli enti locali associati nelle forme di cui

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

medesimo comma possono prorogare gli affidamenti diretti in essere nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei sei mesi successivi alla scadenza di tale periodo, gli enti locali associati possono dare in affidamento diretto, per una sola volta e per un periodo non superiore a sette anni, incrementabile ai sensi della lettera *c*) del comma 6, la gestione del servizio idrico integrato a uno dei soggetti distributori di acqua per uso civile, costituito in società di capitale o in cooperativa a responsabilità limitata e preesistente nell'ambito territoriale ottimale, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della citata legge n. 36 del 1994 e dall'articolo 22, comma 9, della legge n. 142 del 1990, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. Detto affidamento è subordinato alla condizione che la società, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia esteso, anche mediante fusioni societarie, l'erogazione del servizio idrico integrato sino a comprendere almeno l'80 per cento della popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale come definito ai sensi della citata legge n. 36 del 1994, ovvero ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, introdotto dall'articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344. Le concessioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 36 del 1994 possono comunque essere mantenute fino alla loro scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore a cinque anni, incrementabili ai sensi dei commi 6 e 7 del presente articolo. Per lo stesso periodo massimo possono essere mantenute le gestioni salvaguardate di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 36 del 1994. Ove la condizione anzidetta non si sia

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

al medesimo comma possono prorogare gli affidamenti diretti in essere nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei sei mesi successivi alla scadenza di tale periodo, gli enti locali associati possono dare in affidamento diretto, per una sola volta e per un periodo non superiore a sette anni, incrementabile ai sensi della lettera *b*) del comma **11**, la gestione del servizio idrico integrato a uno dei soggetti distributori di acqua per uso civile, costituito in società di capitale o in cooperativa a responsabilità limitata e preesistente nell'ambito territoriale ottimale, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della citata legge n. 36 del 1994 e dall'articolo 22, comma **11**, della legge n. 142 del 1990, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. Detto affidamento è subordinato alla condizione che la società, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia esteso, anche mediante fusioni societarie, l'erogazione del servizio idrico integrato sino a comprendere almeno l'80 per cento della popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale come definito ai sensi della citata legge n. 36 del 1994, ovvero ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, introdotto dall'articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344. Le concessioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 36 del 1994 possono comunque essere mantenute fino alla loro scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore a cinque anni, incrementabili ai sensi dei commi **8** e **11** del presente articolo. Per lo stesso periodo massimo possono essere mantenute le gestioni salvaguardate di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 36 del 1994. Ove la condizione anzidetta non si sia

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

verificata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali procedono all'affidamento del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.

10. I soggetti titolari delle concessioni o degli affidamenti di cui ai commi 4, 8 e 9 del presente articolo possono partecipare alle gare indette a norma degli articoli 22 e 23 della legge n. 142 del 1990, come sostituiti dall'articolo 1 della presente legge, senza limitazioni territoriali. Per i soggetti che devono essere costituiti o trasformati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, la partecipazione alle gare è consentita a partire dalla data dell'avvenuta costituzione o trasformazione.

11. L'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è abrogato nella parte in cui si riferisce alla gestione associata di servizi pubblici locali.

12. Nell'articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) gli statuti dell'ente, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;».

13. Nell'articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

«*f*) l'affidamento diretto di servizi pubblici locali a società di capitali controllate dall'ente locale, la costituzione di istituzioni,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

verificata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali procedono all'affidamento del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dal comma 15 del presente articolo.

17. I soggetti titolari delle concessioni o degli affidamenti di cui ai commi 7, 15 e 16 del presente articolo possono partecipare alle gare indette a norma degli articoli 22 e 23 della legge n. 142 del 1990, come sostituiti dall'articolo 1 della presente legge, senza limitazioni territoriali. Per i soggetti che devono essere costituiti o trasformati ai sensi dei commi 1, 2 e 6 del presente articolo, la partecipazione alle gare è consentita a partire dalla data dell'avvenuta costituzione o trasformazione.

18. All'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'esercizio associato di funzioni, i comuni e le province possono costituire un consorzio al quale possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, secondo le leggi alle quali sono soggetti.»;

b) al comma 7, sono soppresse le parole: «e servizi»;

c) il comma 7-bis è abrogato.

19. *Identico.*

20. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

l'assunzione diretta di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;».

14. Nell'articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

«*h*) gli indirizzi da osservare da parte delle istituzioni e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;».

15. Nell'articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, la lettera *n*) è sostituita dalla seguente:

«*n*) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

21. Identico.

22. Identico.

23. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si deve interpretare nel senso che la proroga ventennale delle concessioni ivi prevista si intende riferita solo a quelle rilasciate da amministrazioni dello Stato.

24. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali adeguano l'ordinamento delle istituzioni alle disposizioni dell'articolo 22, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

25. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 3, per enti locali si intendono comuni, province, unioni di comuni e comunità montane.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Risoluzione delle controversie)

1. Le controversie eventualmente insorte tra gli enti locali ed il gestore relativamente a questioni di carattere patrimoniale e contrattuale relative ai diritti ed obblighi reciproci possono essere risolte mediante arbitrato rituale ai sensi del Titolo VIII del Libro quarto del codice di procedura civile. L'instaurazione del procedimento arbitrale non determina di per sé la sospensione delle eventuali procedure di riaffidamento dei servizi in conformità alle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 2 della presente legge. Avverso il lodo è consentita l'impugnazione al Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 827 del codice di procedura civile.

DISEGNO DI LEGGE N. 1388-ter

DERIVANTE DA STRALCIO

—

Art. 1.

(Servizi pubblici locali)

1. Il Capo VII (Servizi) della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«Capo VII (*Servizi pubblici locali*). - Art. 22. (*Servizi pubblici locali*). - 1. I servizi pubblici locali hanno ad oggetto la produzione di beni e attività rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. La legge individua i servizi pubblici riservati in via esclusiva a comuni, province ed altri enti locali. I comuni, le province e gli altri enti locali possono limitarsi a svolgere attività regolative o possono direttamente svolgere attività di erogazione di servizi pubblici. I servizi pubblici locali possono essere erogati da soggetti pubblici o da privati.

2. I comuni, le province e gli altri enti locali, nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, disciplinano con regolamento l'erogazione ai cittadini dei servizi pubblici locali, al fine di assicurarne la regolarità, la continuità, l'economicità e la fruizione in condizioni d'uguaglianza. Disciplinano in particolare:

a) i criteri e le procedure per la scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale;

b) le funzioni di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi, anche ai fini della corretta quantificazione dei costi in relazione alla determinazione delle tariffe, e le forme di tutela degli utenti;

c) le modalità e la cadenza temporale, in relazione alla durata dei relativi affidamenti, della verifica periodica delle scelte compiute in ordine alle forme di gestione adottate per i singoli servizi erogati.

3. La scelta della forma di gestione è deliberata, per i servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale, previo confronto comparativo tra una delle seguenti:

a) costituzione di apposita società per azioni o a responsabilità limitata con la partecipazione di più soggetti privati, previa procedura concorrenziale di selezione di questi ultimi, o pubblici controllata dall'ente locale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile per la gestione di uno o più servizi; ovvero assunzione a tale scopo di partecipazione di controllo in una delle società di cui alla presente lettera;

b) affidamento della gestione di servizi pubblici in concessione a terzi mediante adeguata procedura concorrenziale ad evidenza pubblica, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) costituzione di aziende pubbliche locali per l'erogazione di uno o più servizi pubblici ovvero affidamento diretto del servizio pubblico ad azienda pubblica locale dell'ente stesso che già eroga altri servizi.

4. I comuni, le province, le comunità montane e gli altri enti locali disciplinano con regolamento la gestione dei servizi pubblici in economia, cui si ricorre soltanto quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno utilizzare altre forme di gestione.

5. La scelta dei soci nelle società per azioni o in quelle a responsabilità limitata controllate è effettuata, in relazione alla natura del servizio pubblico da erogare e tenuto conto delle capacità imprenditoriali dei potenziali soci, con atto motivato in seguito ad adeguato confronto concorrenziale. Resta

fermo, qualora si intenda promuovere la diffusione del capitale sociale mediante sollecitazione del pubblico risparmio, il ricorso alle procedure di offerta pubblica di vendita.

6. I comuni, le province, le comunità montane e gli altri enti locali, anche in unione tra loro secondo i modi e le forme di cui all'articolo 23-bis, affidano direttamente alle società di cui alla lettera a) del comma 3 la gestione dei servizi pubblici per i quali sono state costituite o partecipate. Le società stesse operano per la gestione dei servizi loro affidati e per le attività previste dai rispettivi statuti senza limiti di carattere territoriale.

7. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'ente locale e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, istituzioni o società controllate, nonchè nelle società da queste costituite o partecipate.

8. I comuni, le province, le comunità montane e gli altri enti locali possono costituire per atto unilaterale società per azioni o a responsabilità limitata e prevedere che la totalità delle azioni e delle quote per un periodo non superiore a due anni a decorrere dall'effettivo inizio dell'attività prevista sia detenuta dall'ente locale come unico socio. In tal caso le operazioni previste dall'articolo 2343 del codice civile possono essere compiute dopo la costituzione della società, ma prima dell'alienazione delle azioni ad altri soggetti pubblici o privati.

9. I comuni, le province e gli altri enti locali disciplinano con regolamento, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'affidamento della gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, prevedendo adeguati procedimenti concorrenziali ad evidenza pubblica. A tal fine sono considerati terzi i soggetti privati e quelli a partecipazione pubblica, nazionale, regionale o locale. Non sono terzi le società costituite o dall'ente locale ai sensi del comma 3, lettera

a), oppure costituite o partecipate da più enti locali per la gestione di servizi pubblici nel relativo ambito nei termini e con le modalità di cui all'art. 23-bis. L'affidamento del servizio deve avere durata certa e non può essere prorogato o rinnovato alla scadenza senza adeguato procedimento concorrenziale ad evidenza pubblica. La durata massima consentita è di 20 anni, salvo che con atto avente forza di legge sia fissata per specifici settori una durata diversa.

10. I comuni, le province e gli altri enti locali concludono contratti di servizio con i soggetti pubblici o privati cui è affidata la gestione di servizi pubblici locali. Nei contratti, approvati dalla giunta dell'ente, sono determinati tra l'altro la durata del rapporto, i suoi aspetti economici, le caratteristiche dell'attività, i criteri per lo svolgimento del servizio, gli obiettivi quantitativi e qualitativi da ottenere, le forme di partecipazione degli enti, ove occorra le funzioni amministrative strettamente connesse alla gestione del servizio, le modalità di verifica, le conseguenze di inadempimenti e disfunzioni, i casi, le modalità e le condizioni del recesso anticipato, i diritti degli utenti.

11. Ove si tratti di un rapporto originato da affidamento in concessione a terzi, sono determinati inoltre le condizioni e modalità del recesso o cessazione anticipata e le condizioni e i modi della devoluzione di beni, strutture ed impianti relativi al servizio, prevedendone, previa idonea garanzia, il passaggio diretto al nuovo affidatario del servizio, al fine di consentire la continuità nell'attività, senza diritti di ritenzione. Analogamente sono disciplinati criteri e modalità cui debbono uniformarsi gli atti in materia di rapporti di lavoro.

12. Il contratto di servizio intercorrente tra comuni, province ed altri enti locali e la società per azioni o a responsabilità limitata controllata disciplina la revoca unilaterale dell'affidamento nel caso in cui, per qualsiasi motivo, vengano meno nella partecipazione dell'ente locale le condizioni di cui all'arti-

colo 2359 del codice civile. In tal caso l'affidamento del servizio può essere confermato con deliberazione consiliare motivata per un periodo non superiore ad un anno, durante il quale, salvo revoca dell'assunzione del servizio, si svolgono le procedure per l'affidamento della gestione a terzi.

13. I gestori di servizi pubblici locali sono soggetti aggiudicatori per tutti i lavori, forniture e servizi non effettuati direttamente. Per la procedura di affidamento si applicano le specifiche norme comunitarie e nazionali.

14. La legge assicura parità di condizioni per tutti i soggetti affidatari dei servizi pubblici locali. Tutti i gestori dei servizi pubblici locali godono del medesimo trattamento fiscale e tributario e delle medesime condizioni di accesso al credito e ai contributi ed agevolazioni da chiunque concessi per la gestione dei servizi pubblici.

15. I gestori dei servizi pubblici locali che gestiscono più servizi debbono tenere contabilità separate per ogni servizio affidato. A favore dei gestori di servizi pubblici non possono essere disposte esclusive o prelievi per la fornitura di ulteriori beni e servizi agli utenti dei servizi pubblici.

16. Al fine dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici, e della verifica periodica di cui al comma 2, lettera c), i comuni, le province e gli altri enti locali si avvalgono di personale specificamente qualificato del servizio di controllo interno o attraverso convenzione o incarico esterno, anche in forma associata.

Art. 23. - (*Aziende pubbliche locali e istituzioni*). - 1. L'azienda pubblica locale è ente strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, disciplinato dallo statuto approvato dal consiglio dell'ente locale da cui dipende. L'azienda è dotata di un patrimonio con il quale risponde autonomamente delle proprie obbligazioni ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile. Per

tutto quanto non disciplinato dalla legge o dallo statuto si applica il codice civile.

2. Lo statuto dell'azienda disciplina gli elementi fondamentali della sua organizzazione. Lo statuto può prevedere che essa possa trasformarsi in azienda operante per ambiti sovracomunali o sovraprovinciali, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 23-bis.

3. L'azienda non può partecipare a procedimenti concorsuali per l'affidamento di servizi pubblici locali di altri enti non compresi nell'ambito territoriale in cui opera. Lo statuto può consentire che l'azienda partecipi a distinte società di capitali, disciplinando le modalità di informazione e controllo sulla gestione della partecipazione societaria. Le società di capitali partecipate da aziende pubbliche locali possono concorrere nei procedimenti per l'affidamento di servizi pubblici locali. Fatta salva diversa disciplina eventualmente contenuta in leggi di settore, ai fini della partecipazione a tali procedimenti concorsuali le società di cui al presente comma possono far valere per un periodo di cinque anni dal proprio ingresso nella società i requisiti separatamente posseduti dalle aziende pubbliche socie.

4. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale, dotato di autonomia gestionale, organizzativa e di bilancio, nel quadro del bilancio generale dell'ente e nel rispetto dello statuto approvato dal Consiglio.

5. L'ente locale approva il piano-programma, i bilanci economici di previsione annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio dell'azienda; conferisce il capitale di dotazione; nomina e revoca gli amministratori dell'azienda e dell'istituzione; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura dei soli costi sociali preventivamente determinati, ove esistenti.

6. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i tra-

sferimenti. Nel caso in cui il bilancio dell'azienda presenti per due esercizi consecutivi una perdita di esercizio, tenuto conto dei trasferimenti, di entità superiore ad un decimo del valore della produzione, l'azienda è posta in liquidazione.

Art. 23-bis. - (*Servizi pubblici erogati per ambiti territoriali sovracomunali e sovraprovinciali*). - 1. Qualora uno o più servizi pubblici debbano, per disposizione di leggi statali o regionali o per ragioni di economicità e di efficienza, essere gestiti per ambiti territoriali sovracomunali o sovraprovinciali, gli enti locali interessati stipulano, ai sensi dell'articolo 24, apposita convenzione, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Per i servizi pubblici locali a rilevanza economica ed imprenditoriale che gli enti locali interessati convengano di gestire nelle forme di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), ciascun ente delibera la partecipazione alla società per azioni o a responsabilità limitata controllata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, destinata a gestire uno o più servizi pubblici per un ambito territoriale coincidente con il territorio degli enti partecipanti alla convenzione cui aderisce. In tal caso il controllo può essere congiunto, mediante patto di sindacato deliberato dagli enti locali interessati. La convenzione che delibera la costituzione della società di capitali e il relativo statuto regola anche le modalità con le quali possono avvenire ingressi successivi e recessi. Alla società per azioni o a responsabilità limitata possono partecipare anche altri enti pubblici, purchè autorizzati dalle leggi, dagli statuti o dai regolamenti che li disciplinano.

3. Per i servizi pubblici locali a rilevanza economica ed imprenditoriale che gli enti locali interessati convengano di gestire nelle forme di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), ciascun ente delibera la costituzione dell'azienda sovracomunale o sovraprovinciale e stipula con gli altri enti partecipanti appo-

sita convenzione. All'azienda sovracomunale o sovraprovinciale si applicano le stesse norme previste per le aziende pubbliche locali dei singoli enti. All'azienda possono partecipare, mediante ingresso nella convenzione, anche altri enti pubblici, purchè autorizzati dalle leggi, dagli statuti o dai regolamenti che li disciplinano.

4. Per i servizi pubblici che gli enti locali deliberino di affidare in concessione a terzi, ciascun ente delibera l'affidamento di uno o più servizi ad una medesima impresa, che si impegni a gestire tali servizi per un ambito territoriale coincidente con il territorio degli enti locali interessati, e stipula con gli altri enti partecipanti apposita convenzione. L'impresa è individuata attraverso un'unica procedura concorrenziale ad evidenza pubblica svolta da parte di uno degli enti, a ciò delegato.

5. In tutti i casi in cui alla erogazione del servizio pubblico locale si provveda congiuntamente in una delle forme previste dal presente articolo, ciascun ente conclude con il soggetto gestore il contratto di servizio ai sensi dell'articolo 22, comma 12. Gli enti locali interessati esercitano le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 22, comma 16, nelle forme stabilite con le convenzioni di cui all'articolo 24. A tal fine le convenzioni disciplinano anche le forme di consultazione degli enti interessati e prevedono la trasmissione degli atti fondamentali dell'azienda o della società».

2. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituita dalla seguente:

«f) la scelta delle forme di gestione di servizi pubblici locali e i relativi atti generali di indirizzo, la costituzione di istituzioni e di aziende pubbliche locali, l'affidamento a terzi di servizi pubblici, la costituzione di o la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici locali, le conven-

zioni relative ai servizi di cui all'articolo 23-*bis*;».

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi costituiti per la gestione associata dei servizi pubblici adeguano la propria organizzazione alle disposizioni di cui all'articolo 23-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, inserito dal comma 1 del presente articolo, ovvero applicano per la trasformazione del consorzio le norme dei commi 51 e seguenti dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. I consorzi di servizi già adeguati alle prescrizioni dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, operano le modifiche alla convenzione e allo statuto con atto dell'assemblea, al fine di applicare ove occorra le norme in materia di incompatibilità e di modificare la denominazione. Le aziende pubbliche locali, le so-

cietà di capitali a prevalente capitale pubblico locale o comunque controllate da enti locali debbono adeguare il proprio statuto alla presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 2.

(Esercizio congiunto di funzioni)

1. All'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I comuni e le province per l'esercizio congiunto di una o più funzioni possono costituire un consorzio o altre forme associative.»;

b) il comma 7-*bis* è abrogato.

DISEGNO DI LEGGE N. 3295

D'INIZIATIVA DEL SENATORE DEBENEDETTI

Art. 1.

1. La presente legge detta norme per l'applicazione ai servizi pubblici locali dei principi di concorrenza previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dei principi di riforma amministrativa di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

2. Ferme restando le funzioni amministrative di cui sono titolari in base alla legge, i comuni e le province possono effettuare interventi di carattere economico e sociale, considerati rispondenti agli interessi delle rispettive comunità locali, secondo le regole del diritto civile senza esercizio di poteri autoritativi o condizioni di riserva o privilegio.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a tutte le nuove iniziative deliberate da comuni e province dopo la data del 31 maggio 1998.

4. Nei casi in cui la legge attribuisca a comuni e province il compito di gestire obbligatoriamente determinate attività di prestazione di servizi nei confronti delle comunità locali, le stesse sono organizzate come servizi pubblici nelle forme indicate dall'articolo 3. In tutti gli altri casi si applica il disposto di cui al comma 2.

5. Ai fini dell'applicazione della presente legge le comunità montane sono equiparate a comuni e province.

Art. 2.

1. I comuni e le province devono organizzare i servizi pubblici, ivi compresi quelli at-

tualmente gestiti, attraverso forme associative di cooperazione, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nell'individuazione delle forme di cooperazione, le regioni e gli enti locali si attengono al principio della aggregazione di servizi pubblici omogenei in capo alla medesima forma di cooperazione, al fine di evitare la creazione di un numero eccessivo di enti e organismi pubblici.

2. Per servizi pubblici attualmente gestiti da comuni e province si intendono tutte le attività gestite attraverso le forme di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e successive modificazioni, agli articoli 265, 266 e 267 del testo unico approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. Qualora i servizi pubblici siano stati affidati in appalto e la durata sia superiore a cinque anni il rapporto si intende di natura concessoria ai fini dell'applicazione della presente legge; negli altri casi, alla relativa scadenza si applicano le norme di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, e alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, per il caso in cui lo svolgimento di lavori sia prevalente rispetto alla prestazione di servizi.

3. Le forme associative di cooperazione di cui al presente articolo sono organismi di esercizio unitario delle funzioni amministrative riguardanti la gestione dei servizi; esse non possono comunque espletare attività di gestione neppure attraverso la partecipazione a consorzi e società.

4. L'ambito territoriale di riferimento per la riorganizzazione dei servizi pubblici locali, ai sensi della presente legge, viene fissato con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ambito territoriale è determinato in base a considerazioni di economi-

cità di gestione e deve comprendere popolazioni non inferiori a 300.000 abitanti. In assenza di una legge regionale, l'ambito territoriale coincide con il territorio delle province. Le aree metropolitane istituite o da istituire ai sensi delle leggi vigenti costituiscono autonomo ambito territoriale ai fini dell'applicazione della presente legge.

5. Per l'applicazione coordinata della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, la legge regionale può disporre l'identità del bacino per l'organizzazione dei servizi idrici integrati e del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

6. Le forme associative di cui al comma 1 subentrano ai comuni e alle province nell'esercizio di tutte le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di affidamento della gestione ai sensi dell'articolo 3, di indirizzo e vigilanza nei confronti degli attuali gestori anche monocomunali, nonché quelle attinenti al riscatto, alla revoca e alla decadenza delle forme di gestione. I concessionari privati possono proseguire le gestioni da loro espletate alla data del 31 maggio 1998 sino alla scadenza prevista nelle convenzioni vigenti. La norma di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si deve interpretare nel senso che la proroga ventennale delle concessioni di cui al comma 4 del citato decreto-legge si intende riferita alle sole concessioni rilasciate da Amministrazioni dello Stato.

7. Per tutte le ipotesi in cui i servizi pubblici locali siano attualmente gestiti attraverso aziende speciali o consorzi di cui non sia stato stabilito un limite di durata, quest'ultimo si intende fissato all'anno 2005.

8. Entro il 30 giugno 1999, ogni forma associativa di cui al presente articolo formula un programma esecutivo di riorganizzazione dei servizi nell'ambito territoriale di riferimento, che può contemplare anche procedimenti di fusione di aziende, consorzi o so-

cietà a partecipazione pubblica locale. I programmi di riorganizzazione devono prevedere l'integrale rispetto del principio di cui all'articolo 1, comma 2, così come la cessazione di ogni competenza delle forme associative di cooperazione, per tutto quanto riguarda i servizi pubblici non obbligatori, decorsi venti anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai procedimenti di fusione si applicano le norme di cui agli articoli 2501 e seguenti del codice civile; tali procedimenti, anche per il profilo dell'eventuale conferimento di beni da parte degli enti locali o delle aziende e consorzi interessati, sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.

9. Fermo restando che il gestore dei servizi pubblici è scelto a mezzo di procedure ad evidenza pubblica, secondo quanto prescritto dall'articolo 3, i soci privati delle società a partecipazione pubblica locale possono essere individuati a seguito di specifiche trattative dirette motivate da speciali circostanze.

Art. 3.

1. Al fine della riorganizzazione dei servizi pubblici locali, i beni destinati al pubblico servizio, ivi compresi quelli aventi natura demaniale, possono essere conferiti in proprietà a società costituite o partecipate da tutti i comuni interessati. Le società hanno come proprio oggetto sociale l'amministrazione economica dei beni destinati al pubblico servizio con il vincolo di mantenere la relativa destinazione, salvi i casi di accertata impossibilità tecnica o di diseconomia nel relativo utilizzo.

2. Gli enti locali proprietari di aziende speciali anche consortili e di società a prevalente capitale pubblico possono deliberare il conferimento dei beni destinati al pubblico servizio, espletato dalle suddette aziende e società, alle apposite società di cui al comma 1 anche nelle ipotesi in cui le prime siano ri-

sultate non assegnatarie del servizio pubblico a seguito delle gare previste dal comma 3. Il conferimento di tali beni è esente da imposizioni fiscali, dirette o indirette, statali e regionali. Le medesime disposizioni si applicano anche nei casi in cui i servizi pubblici siano attualmente gestiti in economia diretta da parte degli enti locali e tale forma di gestione debba essere superata ai sensi del comma 8.

3. La gestione dei servizi pubblici locali, sia che venga espletata a mezzo dei beni di cui ai commi 1 e 2 sia negli altri casi, è sempre affidata da parte delle forme associative di cooperazione di cui all'articolo 2 a seguito di procedure ad evidenza pubblica.

4. Quando non vi sia nessuna offerta o offerta appropriata, le forme associative interessate possono assegnare direttamente i servizi a gestori idonei già operanti nell'ambito territoriale o in ambiti territoriali limitrofi e precisamente a concessionari ovvero ad aziende speciali, consorzi o società miste, anche da costituire obbligatoriamente da parte degli enti territoriali compresi nell'ambito, secondo prescrizioni deliberate dalla forma associativa. L'affidamento è disposto sulla base di motivazioni tecniche ed economiche a sostegno della scelta effettuata.

5. Gli affidamenti dei servizi pubblici locali non possono avere durata superiore a venti anni.

6. Il gestore prescelto a seguito delle procedure concorsuali di cui al comma 3 riveste la qualifica di concessionario di diritti speciali.

7. Il gestore che espleti il servizio attraverso beni di proprietà delle società di cui al comma 1 deve corrispondere un canone stabilito secondo i criteri fissati dalla legge regionale.

8. Le figure soggettive che possono essere assunte dai gestori dei servizi pubblici locali

a carattere economico e imprenditoriale sono quelle di cui agli articoli 22, comma 3, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e 17, commi 51 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le aziende speciali anche consorzi e le società miste di cui alle citate disposizioni hanno piena capacità di diritto privato e autonomia imprenditoriale e possono operare anche al di fuori del territorio degli enti locali che le hanno costituite o ad esse partecipano, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, anche per partecipare alle procedure concorsuali ad evidenza pubblica di cui al comma 3.

Art. 4.

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere *b)*, *e)*, ed *f)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, eventualmente anche in occasione dell'aggiornamento degli schemi generali di riferimento per le Carte dei servizi pubblici, sono fissati i criteri per la redazione da parte di ogni gestore dei servizi pubblici locali di resoconti annuali informativi sui servizi espletati, sul loro costo e sulle tariffe praticate all'utenza. I resoconti sono resi pubblici presso le sedi di ciascun gestore e presso apposito ufficio da costituire in seno alle forme di cooperazione di cui all'articolo 2. Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni gestore dovrà rispettare *standard* di qualità nella produzione e prestazione del servizio certificati secondo la disciplina vigente nell'Unione europea.

DISEGNO DI LEGGE N. 3448

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MAGNALBÒ ED ALTRI

—

CAPO I

FINALITÀ E CAMPO DI OPERATIVITÀ
DELLA LEGGE

Art. 1.

(Definizioni)

1. I servizi pubblici economici locali (SPEL) hanno per oggetto la produzione e l'erogazione di beni, prestazioni, ed attività a contenuto economico, rivolti a soddisfare esigenze primarie e generalizzate delle comunità locali.

2. Gli SPEL sono erogati con modalità imprenditoriali da soggetti privati o pubblici, e sono assoggettati ai poteri di regolazione, controllo ed intervento attribuiti dalla legge agli enti locali, ai fini della continuità, economicità e fruizione in condizioni di eguaglianza degli stessi.

Art. 2.

(Individuazione)

1. La legge individua gli SPEL riservati in via esclusiva a comuni, province ed altri enti locali.

Art. 3.

(Esclusioni)

1. Non sono in alcun caso compresi fra gli SPEL:

a) l'espletamento delle funzioni istituzionali, amministrative e autoritative di spettanza degli enti locali;

b) i servizi a valenza sociale, educativa, culturale, assistenziale svolti direttamente dagli enti locali o da loro enti strumentali o istituzionali.

CAPO II

COMPETENZE DELLE REGIONI E DEI
SUOI ENTI STRUMENTALI

Art. 4.

(Competenze delle regioni sulla materia)

1. Alle regioni è attribuita potestà legislativa, di indirizzo e controllo sugli SPEL erogati nel proprio territorio.

2. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 5.

(Agenzia regionale per gli SPEL)

1. L'attività di indirizzo e controllo sugli SPEL è esercitata da un apposito ente strumentale, da istituirsi presso ogni regione, denominato Agenzia regionale per i servizi pubblici locali, di seguito denominata «Agenzia».

2. L'Agenzia è istituita mediante apposita legge regionale da approvarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La legge regionale istitutiva dell'Agenzia stabilisce inoltre le modalità di rappresentanza degli enti locali di ogni regione negli organi dell'ente.

Art. 6.

(Finalità dell'Agenzia)

1. All'Agenzia competono le più ampie funzioni di regolazione e controllo degli SPEL sul territorio regionale, nell'ambito degli atti di programmazione e di indirizzo emanati dalla giunta e dal consiglio regionale.

2. L'attività di regolazione dell'Agenzia è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di efficacia, efficienza, economicità che assicurino il miglior risultato in termini di costi e qualità, trasparenza, informazione e continuità dei servizi.

Art. 7.

(Competenze dell'Agenzia)

1. Ai fini di cui all'articolo 6, l'Agenzia garantisce pari opportunità di accesso e concorrenza circa la gestione degli SPEL secondo parametri di efficienza, efficacia e managerialità.

Art. 8.

(Poteri di regolazione dell'Agenzia)

1. La legge regionale istitutiva dell'Agenzia individua gli ambiti territoriali ottimali (ATO) di erogazione di ogni servizio.

2. Possono essere attribuite all'Agenzia le seguenti funzioni:

a) pareri sui piani di investimento proposti dagli ATO, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), e coordinamento di essi a livello regionale ed interregionale;

b) definizione dei criteri per la fissazione delle tariffe nei limiti delle competenze attribuite a livello regionale e locale;

c) predisposizione dei modelli di bando di gara per l'affidamento dei servizi ai gestori, e dei modelli di convenzione fra

ATO e gestori, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d);

d) parere sul trasferimento dei finanziamenti pubblici concernenti gli SPEL in conto esercizio o per investimenti, destinati agli enti locali o ai gestori;

e) segnalazione agli organi competenti di disfunzioni o irregolarità nella gestione degli SPEL;

f) istituzione, al proprio interno, di un organo di tutela della clientela regolamentato da apposita legge regionale, finalizzato all'informazione organica dei servizi offerti ai cittadini utenti, preposto al ricevimento di reclami circa disfunzioni ed irregolarità dei servizi anche a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ai fini anche di eventuali rimborsi in caso di lesione dei diritti dei fruitori nonché di verifica degli *standard* di qualità e quantità del servizio. Tale organo di tutela potrà redarre apposite carte dei servizi come statuto dei diritti del cittadino utente e relazionerà annualmente circa la propria attività.

CAPO III

COMPETENZE E FORME DI COLLABORAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 9.

(Forme di collaborazione fra enti locali)

1. I comuni, le province, le comunità montane e gli altri enti locali gestiscono gli SPEL in economia solo quando per le modeste dimensioni o per particolari caratteristiche risulti irrazionale ogni altra forma di gestione. Negli altri casi i comuni, le province, e le comunità montane rientranti in ogni ATO si associano per l'esercizio congiunto delle funzioni di regolazione e controllo loro spettanti sugli SPEL erogati in quell'ATO, a norma del comma 2 dell'articolo

3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 10.

(Competenze degli enti locali)

1. Dopo la conclusione del periodo transitorio quinquennale di cui all'articolo 17, gli enti locali associati di ogni ATO:

a) predispongono il piano degli investimenti;

b) espletano le procedure di selezione dei gestori di ogni servizio rientrante nelle competenze dell'ATO;

c) instaurano il rapporto di affidamento con la società per azioni prescelta o rilasciano l'atto di autorizzazione;

d) sottoscrivono coi gestori la convenzione regolatrice di tutti gli aspetti tecnici, economici e di servizio alla base del rapporto, secondo gli schemi *standard* definiti dall'Agenzia;

e) approvano le garanzie sui servizi e i disciplinari di concessione proposti dai gestori e ne controllano il rispetto, anche mediante verifiche ed ispezioni;

f) fissano e modificano le tariffe dei servizi, nei limiti delle competenze loro spettanti, secondo i criteri definiti dall'Agenzia e nella convenzione di cui all'articolo 13;

g) procedono alla risoluzione anticipata del rapporto, in tutti i casi previsti dalla legge e dalla convenzione.

2. Gli enti locali, anche singolarmente, possono negoziare direttamente con i gestori o con terzi la realizzazione di opere ed estensioni che si palesassero necessari dopo la sottoscrizione della convenzione, concordando le modalità di assunzione e recupero della spesa.

3. Non potranno ritenersi estensioni gli interventi che rientrino nella straordinaria amministrazione per i quali sarà dunque necessario procedere a nuova procedura di selezione.

CAPO IV

SOGGETTI GESTORI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Art. 11.

(Soggetti gestori e criteri di selezione di essi)

1. Dopo la conclusione del periodo transitorio quinquennale di cui all'articolo 17, l'erogazione degli SPEL sottoposti alle potestà di indirizzo dell'Agenzia può essere svolta solamente da imprese costituite in forme di società di capitali o società cooperative, salvo le gestioni in economia ammesse in via eccezionale, ai sensi dell'articolo 9.

2. In base alle caratteristiche tecnico economiche di ogni servizio, gli enti locali associati possono affidare ad un unico gestore l'erogazione dell'intero servizio nell'ATO, oppure affidare fasi separate del ciclo a gestori distinti, in particolare quando l'entità degli investimenti necessari richiede l'affidamento di una concessione autonoma di costruzione e gestione di opere pubbliche. Gli enti locali associati promuovono i più opportuni meccanismi di coordinamento fra diversi gestori, anche mediante la costituzione di società consortili.

3. Le procedure di affidamento o autorizzative non possono richiedere in capo alle imprese candidate, qualificazioni eccedenti le reali necessità del servizio.

4. Nelle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria la scelta del socio privato, dovrà essere effettuata per mezzo di una selezione ad evidenza pubblica in cui siano rispettati i parametri del confronto concorrenziale e garantita la parità di accesso fra tutti gli operatori interessati, purchè idonei dal punto di vista tecnico, finanziario e gestionale.

Art. 12.

(Forme di gestione dei servizi e modalità di affidamento di essi)

1. L'affidamento del servizio ad una società di cui all'articolo 11 deve avvenire in seguito ad una gara ad evidenza pubblica.

2. Dovrà applicarsi anche alle società a partecipazione pubblica maggioritaria la procedura di scelta fondata sul metodo concorrenziale, così come già previsto per le società a partecipazione pubblica minoritaria dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica, 16 settembre 1996, n. 533.

3. Oggetto della gara può essere oltre all'entità del canone anche il livello delle tariffe da applicare all'utenza, nei limiti dell'autonomia riconosciuta al gestore dalla normativa vigente.

Art. 13.

(Convenzione regolatrice del servizio)

1. La convenzione di regolamentazione del servizio deve essere sottoscritta fra l'ente locale capofila dell'ambito ed il soggetto affidatario, contestualmente all'affidamento del servizio, secondo lo schema *standard* predisposto dall'Agenzia.

2. La convenzione deve in ogni caso regolare i seguenti punti:

a) il piano dettagliato degli investimenti, o contratto di programma, da effettuarsi nel periodo di affidamento del servizio, con evidenza delle eventuali risorse pubbliche ad esso destinate;

b) il piano tariffario, nei limiti della competenza locale, con evidenza distinta delle agevolazioni tariffarie previste per finalità sociali o di servizio, e le modalità di copertura di esse;

c) gli *standard* di servizi previsti, comprensivi degli obblighi manutentivi della rete e degli impianti;

d) i canoni di concessione o subconcessione d'uso delle infrastrutture tecniche non di proprietà del concessionario, che quest'ultimo dovrà corrispondere.

3. Nel caso di servizi gestiti con regime autorizzativo, l'atto di autorizzazione:

a) riporta gli *standard* minimi richiesti per l'erogazione del servizio;

b) indica l'eventuale canone da corrispondere per l'utilizzo di infrastrutture demaniali o di soggetti terzi;

c) stabilisce le tariffe minime applicabili dal gestore, qualora la normativa attribuisca detto potere di controllo agli enti locali;

d) contiene ogni altra normativa tecnica o economica, che il gestore deve rispettare.

CAPO V

SEPARAZIONE FRA
INFRASTRUTTURE E GESTORI

Art. 14.

(Indirizzi per la separazione di reti e impianti)

1. Al fine di realizzare una effettiva concorrenzialità, parità di opportunità, eliminazione delle barriere all'entrata per i diversi operatori degli SPEL entro tre anni dall'istituzione ogni Agenzia presenta alla giunta regionale ed al consiglio regionale un progetto per la separazione della proprietà delle infrastrutture tecnologiche dai soggetti gestori, relativamente ai servizi a tendenziale monopolio naturale territoriale.

2. A tal fine possono essere costituiti appositi organismi a base pubblicistica, consortile o societaria, partecipati dagli enti locali o dai soggetti titolari degli impianti, nei quali dovranno essere conferiti i cespiti suddetti.

Art. 15.

(Competenze degli organismi di controllo delle infrastrutture)

1. Le competenze degli organismi di cui all'articolo 14 sottoposti agli indirizzi ed alla vigilanza dell'Agenzia, sono stabiliti con apposita legge regionale.

CAPO VI

NORMATIVA TRANSITORIA

Art. 16.

(Trasformazione delle aziende speciali)

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, della presente legge entro la fine del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge le aziende speciali comunali e consortili esercenti SPEL debbono essere trasformate in società per azioni, società a responsabilità limitata, con le procedure di cui all'articolo 17, commi da 51 a 57, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. Le trasformazioni di cui al comma 1 sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale, diretta o indiretta.

Art. 17.

(Scadenza degli affidamenti diretti)

1. Alla fine del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) cessano d'ufficio le gestioni degli SPEL affidate direttamente dagli enti locali a società controllate dagli enti medesimi, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e succes-

sive modificazioni, ancorchè trasformate ai sensi dell'articolo 16 della presente legge;

b) cessano d'ufficio le gestioni per conto e convenzione, o equivalenti, affidate da altri enti locali a società di cui alla lettera a);

c) cessano parimenti d'ufficio le concessioni di SPEL ad altri soggetti, in corso alla data suddetta, per le quali non sussista una data certa di scadenza, o che siano state prorogate tacitamente dopo la scadenza originaria;

d) cessano anche le gestioni economiche dirette degli enti locali relativamente agli SPEL sottoposti al controllo dell'Agenzia.

2. Dodici mesi prima della scadenza del quinquennio transitorio gli enti locali associati dei nuovi ATO costituiti ai sensi dell'articolo 8, avviano le procedure per l'affidamento delle concessioni ed il rilascio delle autorizzazioni ai nuovi soggetti gestori, da individuarsi secondo i criteri di cui all'articolo 12. Contestualmente l'Agenzia può autorizzare gli enti locali di ogni ATO a risolvere anticipatamente eventuali gestioni in concessione ancora in corso, qualora ciò sia funzionale per un affidamento del servizio su basi territoriali e gestionali omogenee. Resta salvo il diritto del concessionario cessato ad un adeguato preavviso, e ad un equo indennizzo per gli investimenti non ancora ammortizzati.

Art. 18.

(Divieto temporaneo di nuove concessioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali non possono procedere alla stipula di ulteriori concessioni SPEL, fino alla piena operatività delle nuove procedure di affidamento di cui all'articolo 12.

2. Restano ammessi gli affidamenti in conto gestione o equivalenti, purchè di scadenza non superiore ai cinque anni succes-

sivi alla data di entrata in vigore della presente legge; è anche ammessa la proroga delle concessioni in scadenza, fino al termine suddetto.

3. I rapporti di concessione che dovessero essere affidati in violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 sono annullabili su iniziativa dell'Agenzia; in ogni caso essi cessano d'ufficio al termine del quinquennio transitorio.

Art. 19.

(Subentro dei nuovi gestori)

1. Allo scopo di assicurare la continuità e qualità del servizio erogato all'utenza, non-

chè per tutelare i livelli occupazionali, i bandi di gara di cui all'articolo 16 devono prevedere appositi meccanismi e criteri, nell'evenienza del subentro di nuove imprese al posto di precedenti società controllate dagli enti locali, o di gestioni economiche degli enti medesimi.

Art. 20.

*(Abrogazione del Capo VII
della legge n. 142 del 1990)*

1. Gli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono abrogati.

